Pe-d-67

MONTAGNA OGGI

Editrice Stigra, Corso San Maurizio 14,
10124 Torino - Anno XXXVII, Maggio 1991

Mensile - Sped. in abb. post. gr. III/70 - Torino
Presidente Comitato di Redazione: Edoardo Martinengo
Direttore Responsabile: Folco Maggi

5



IL MONTANARO d'Italia

Punti di vista, proposte ed opinioni espressi in articoli firmati impegnano esclusivamente i loro autori e non l'azione dell'UNCEM.

Direttore responsabile: **Folco MAGGI**
Comitato di redazione:
dr Edoardo MARTINENGO, Presidente UNCEM
ing. Giovanni Cavalli,
sig. Giovanni Maria Fancello,
prof. Pietro Aloisi,
sig. Antonio Camerlengo,
dr Giovanni Scacciavillani,
dr Michele Conti,
on. dr Ferdinand Willeit,
sig. Luigi Martin
dr Salvatore Orecchioni,
capi gruppo Consiglio naz. UNCEM;
dr Folco Maggi, Segretario generale.

Segreteria di redazione:
dr Franco Bertoglio
dr Massimo Bella

Ufficio Stampa UNCEM:
geom. Mario Chianale

Direzione e redazione:
00185 ROMA - Via Palestro 30
Tel. 06/44.41.381 - 44.41.382
Fax 06/44.41.621

Stampa: Litografia Geda - Torino

Editrice **STIGRA - 10124 TORINO - Corso San Maurizio 14**
Tel. 011/88.56.22
CCIAA n. 323260 - Trib. Torino reg. soc. n. 790/61
Codice fiscale 00466490018 - Conto corrente postale n. 23843105

Amministrazione e abbonamenti: presso l'Editore

Abbonamento 1991 (11 numeri)
L. 35.000 - Estero L. 40.000
Un numero L. 3.500
(IVA compresa)

NORME PER I COLLABORATORI

Tutto il materiale e la corrispondenza relativa devono essere indirizzati presso la redazione della rivista a Roma - Via Palestro 30.
Eventuali estratti (a spese dell'autore) possono essere richiesti all'atto dell'invio del materiale. Le bozze vengono corrette dall'Editore.

La Rivista viene inviata a tutti i Comuni ed Enti montani associati all'UNCEM. Per abbonamenti ulteriori rivolgersi all'Editore.

Autorizzazione Tribunale di Roma n. 87/82 del 27-2-1982

Il fascicolo contiene pubblicità inferiore al 70%.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

MONTAGNA OGGI



IL MONTANARO d'Italia

RIVISTA MENSILE DELL'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI

ANNO XXXVII - N. 5 MAGGIO 1991

SOMMARIO:

La foto di copertina è di Celestino Geninatti Chiolero



UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI

XI CONGRESSO

Merano, 17-19 giugno 1991

KURSAAL

Tema:

"IL FUTURO DELLA MONTAGNA: DA PROBLEMA A RISORSA.
Una politica per la montagna della Comunità europea, dello Stato e delle Regioni, anche in attuazione del nuovo ordinamento delle Autonomie"

Programma:

Lunedì 17 giugno 1991

---

ore 9,00 Riunione in prima convocazione

ore 10,00 Inaugurazione del Congresso — Elezione della Presidenza

Elezioni delle Commissioni: — verifica poteri
— elettorale
— per la mozione finale

Saluti delle Autorità

Relazione generale del Presidente dr *Edoardo Martinengo*

ore 12,30 Sospensione dei lavori

ore 15,00 Presiede il sen. *Alberto Cipellini*, Vicepresidente UNCEM

Proposta per una nuova legge nazionale per la montagna:
presentazione: *prof. Gian Candido De Martin*
intervengono: *prof. Corrado Barberis*, Presidente del Comitato consultivo per la montagna alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

prof. Giuseppe Maspoli

prof. Giovanni Cannata

componenti del Comitato

ore 16,30 Dibattito

ore 19,00 Sospensione dei lavori

Martedì 18 giugno 1991

---

ore 9,00-13,00 Dibattito

ore 15,00-19,00 Dibattito

Mercoledì 19 giugno 1991

---

ore 9,00 Dibattito

ore 11,30 Replica del Relatore

Elezione del Consiglio Nazionale

Elezione del Collegio dei Probiviri

Votazione della mozione finale del Congresso

Il programma dettagliato con il regolamento congressuale è stato inviato a tutti gli enti associati.
Per maggiori informazioni: UNCEM - Via Palestro 30 - 00185 Roma - Tel. (06) 44.41.381/2 - Fax (06) 44.41.621

Guido Gonzi

SANITA' E RISORSE IDRICHE: OCCORRE MOBILITARSI



Il Governo ha insistito e il Governo ha vinto. Ha approfittato di un periodo di marasma politico, e più ancora istituzionale, ma ha vinto, seppur poco prima di morire.

I poteri locali, le assemblee elettive mantengono sulla sanità a partire dal 15 giugno funzioni di indirizzo sulla programmazione delle attività; di approvazione del bilancio preventivo 1992, delle variazioni al preventivo 1991, del conto consuntivo 1991 redatti dall'amministratore straordinario; di verifica generale sull'andamento dell'attività complessiva dell'USL. Ciò a mezzo del comitato dei garanti (la Giunta della Comunità montana, dove vi è coincidenza territoriale), che comunque se ne andrà a fine giugno 1992, per lasciar posto per ora al nulla; sempreché il Parlamento non decida di seguire le medesime linee nell'approvazione del testo di riforma, ora all'esame del Senato.

Il sapiente uso di locuzioni contorte e riduttive e di aggettivazioni che tolgono sostanza ai sostantivi (si scusi il voluto bisticcio) fanno del comitato dei garanti nulla più che voce urlante nel deserto. Se si legge attentamente il testo del provvedimento 111, si nota che, più i paroloni utilizzati per il comitato dei garanti sono altisonanti, più la loro reale funzione si riduce a far da passacarte tra l'amministratore straordinario e la Regione, in caso di consenso o di resa a discrezione, ovvero a inviare lettere di protesta.

La legge infatti non prevede le forme ed i destinatari dell'esercizio delle funzioni di verifica generale: la Regione? Lo stesso Amministratore sottoposto a controllo? I Comuni? La Magistratura? È poi evidente che la verifica è solo « generale » *sull'andamento dell'attività* « complessiva ». *Nulla di specifico, e dunque nulla di concreto, vuole il legislatore. Semmai si potrà procedere nell'ambito di una relazione semestrale ai Comuni territorialmente interessati.*

Silenzio tombale sui poteri dei Comuni. Debbono esaminare la relazione? Possono commentarla? Possono chiedere correttivi e provvedimenti? E a chi?

Da questi interrogativi deriva una più realistica lettura delle nuove disposizioni: la Regione impartisce gli ordini a suo piacimento, l'amministratore li esegue godendo della più grandi libertà al livello del piccolo cabotaggio, i garanti chiacchierano e scrivono, i Consigli comunali possono pure essi chiaccherare e, se credono, anche votare qualche documento.

Se siamo persone serie, noi non stiamo a questo gioco. Troppo rilevanti sono gli interessi in campo da tutelare. È facile prevedere che i primi tagli alla spesa colpiranno i gruppi sociali meno numerosi e forti ed i territori meno popolati e, pertanto, meno tutelati politicamente. Non sarà certamente la legge 111 a migliorare in montagna il livello dei servizi e le condizioni reali di abitabilità e di vita.

Scommettiamo che anche per le strutture ed i servizi sanitari vedremo a breve in montagna interventi di « razionalizzazione » *e di* « riorganizzazione », *come già per altre attività pubbliche e posti di lavoro?*

È affidata a Comuni e Comunità montane, al di là della norma legislativa, la difesa degli interessi legittimi e reali delle popolazioni. Per essere uguali di fronte alla legge, come afferma la Costituzione, bisogna assicurare in montagna qualcosa di più per quantità e livello dei servizi, specie per quelli sanitari, se si vuole contrastare il molto di meno che deriva dalle distanze, dall'orografia, dai tempi di percorrenza.

Ci spetta — non lo possiamo eludere — un compito arduo ma di assoluto rilievo per le popolazioni che ci hanno dato consenso e fiducia, per le nostre famiglie e per noi stessi.

* * *

Se l'intero mondo delle autonomie ha perso (ma, veramente, ha lottato per vincerla?) la battaglia del governo della sanità, è il caso che le autonomie della montagna si organizzino rapidamente se non vogliono a breve essere defraudate anche dal governo delle stesse acque che sgorgano dai monti.

L'offensiva in atto da molti mesi (quanti articoli « orientati » *sono apparsi sui maggiori quotidiani!) è la stessa usata per le unità sanitarie locali: gli sprechi insopportabili, questa volta di acqua; la cattiva gestione della rete idrica; la necessità di pervenire a grandi aziende condotte con criteri di managerialità; ecc. Negli ultimi tempi si è anche capito da chi viene l'attacco e son apparsi i grandi enti di stato e le grandi aziende private del settore impiantistico e metalmeccanico.*

Via i Comuni, avanti nuove aziende al livello provinciale, avanti con grandi investimenti: queste le parole d'ordine dei mass-media che, oltre a sensibilizzare la popolazione, premono sui deputati perché sia finalmente approvata la « legge Galli » *che prevede la istituzione delle USL idriche provinciali.*

Nello sfondo restano alcuni problemi di cui nessuno parla volentieri: si toglie alla montagna una delle poche risorse di cui dispone e senza alcun compenso; gli abitanti della montagna pagheranno le nuove bollette dell'acqua, che saranno comprensive di tutti gli oneri di gestione, di ammodernamento delle reti, di investimento che si renderanno indispensabili per il piano e per i grandi centri; le amministrazioni locali saranno spogliate di un'altra foglia come il classico carciofo.

Dal nostro imminente congresso deve uscire il fermo impegno di garantire le popolazioni montane in ordine alla difesa dei servizi sanitari e la volontà di dar vita ad una decisa lotta per impedire che il governo delle risorse idriche passi ad altre mani.

□ Il 27 marzo — dopo una breve **riunione della Giunta Esecutiva** chiamata a deliberare su taluni adeguamenti organizzativi con conseguente riassetto retributivo del personale dell'Unione in applicazione del nuovo contratto di lavoro — si è svolto il Consgilio nazionale con la partecipazione dei rappresentanti delle Delegazioni regionali e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Presenti il Presidente dell'UNCEM Edoardo Martinengo, i Vicepresidenti On. Ferdinando Facchiano Ministro per i Beni Culturali, Sen. Alberto Cipellini e Guido Gonzi ed il Segretario generale Folco Maggi, i lavori si sono incentrati essenzialmente sul tema della indizione ed organizzazione dell'XI Congresso nazionale dell'Unione, in ordine al quale riferiamo a conclusione di questa nota.

Seguendo gli argomenti indicati all'ordine del giorno, ha preso per primo la parola Pasquale Trozzi, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il quale ha puntualmente illustrato i contenuti del conto consuntivo 1990, successivamente approvato all'unanimità dai convenuti.

Il Presidente Martinengo ha poi riferito su alcune iniziative assunte di recente dall'UNCEM: l'accordo con l'Unioncamere per utilizzare la loro sede e la loro stessa struttura a Bruxelles come punto di riferimento dell'UNCEM per l'azione da svolgere nei centri decisionali della Comunità Europea, al fine di tutelare e sostenere gli interessi specifici rappresentati dall'Associazione; gli incontri avuti con il Sottosegretario agli Interni On. Franco Fausti ed i dirigenti dello stesso Ministero, al fine di evitare sperequazioni nel trasferimento alle Comunità montane dei fondi ex legge n. 1102/71, che dall'anno in corso sono passati dalla gestione del Ministero del Bilancio a quella dell'Interno. Per tali fondi, infatti, erogati sinora dal Bilancio sulla base dei parametri di cui alla tabella A allegata alla legge n. 93/81, che tengono conto sia della superficie che della popolazione montana (mentre il fondo ordinario ripartito dall'Interno si basa unicamente sulla popolazione montana), occorrerà ritrovare una più adeguata metodologia di riparto che scongiuri il rischio di marcate differenziazioni tra gli Enti destinatari rispetto a quanto « *storicamente* » assegnato loro in questi anni.

Altro punto sul quale ha riferito il Presidente Martinengo è quello relativo all'ultimata predisposizione da parte del Comitato tecnico consultivo per la montagna presieduto dal Prof. Corrado Barberis, di un organico progetto di legge sulla montagna, volto essenzialmente a regolare in chiave più attuale (soprattutto dopo l'emanazione della legge n. 142/90 sul nuovo ordinamento dei poteri locali) gli interventi speciali a favore dei territori montani da parte della CEE, dello Stato e delle Regioni. Il progetto di legge è stato trasmesso alla fine di febbraio al Presidente del Consiglio On. Giulio Andreotti, per consentirne la formale acquisizione da parte del Governo e farne oggetto di un proprio disegno di legge che possa essere esaminato nelle Aule parlamentari unitamente ad altre proposte avanzate da varie forze politiche (v. ad esempio il progetto di legge di iniziativa del Sen. Carlotto ed altri).

Altro punto all'ordine del giorno del Consiglio è stato quello relativo alla determinazione delle quote associative per il biennio 1992-93, per le quali è stato proposto un adeguamento pari al tasso programmato di inflazione. Dopo alcuni interventi volti a sottolineare l'esigenza di consentire adeguata operatività alle Delegazioni regionali con il trasferimento a loro favore di fondi sufficienti (la quota riservata alle Delegazioni UNCEM è attualmente pari al 35%) sono stati approvati i nuovi importi proposti dal Consiglio di Presidenza.

In ordine all'indizione dell'**XI Congresso UNCEM**, il Presidente Martinengo ha sottoposto ad attenzione la proposta di deliberazione relativa e l'annesso regolamento.

I lavori del Congresso sono stati fissati per i giorni 17, 18 e 19 giugno 1991 a Merano. Problemi potrebbero sopravvenire nell'eventualità di una fine anticipata e traumatica della legislatura in corso, la quale indurrebbe inevitabilmente a spostamenti di data.

Sulla proposta di deliberazione richiamata e sul regolamento del Congresso sono intervenuti numerosi Consiglieri nazionali (Giacomelli, Cavini, Giannini, Mascherini, Fadda, Di Paolo, Conti, Grasso, Cavalli e Grotto), recando un apprezzato contributo di idee al perfezionamento del tema generale sul quale incentrare l'attenzione della pubblica opinione, che riguarderà l'intervento speciale per la montagna in attuazione della legge n. 142/90.

Adesione e solidarietà alla proposta congressuale dell'UNCEM è stata espressa anche dal Sen. Giancarlo Ruffino, Sottosegretario all'Interno e Consigliere nazionale, il quale ha peraltro sottolineato il particolare significato della nuova legge sull'ordinamento delle Autonomie locali per quanto specificamente attiene alla disciplina sulle Comunità montane, nella prospettiva del superamento degli squilibri tuttora esistenti nelle aree montane.

Dopo l'approvazione della proposta di deliberazione relativa al Congresso e al suo regolamento, con contestuale mandato alla Giunta Esecutiva di ripensare opportunamente alla formulazione del tema centrale proposto pur nella condivisione di massima del titolo presentato, il Presidente Martinengo ha concluso i lavori salutando e ringraziando cordialmente gli interventi. ■

□ Il 16 aprile si è formalmente concluso, presso la sede dell'UNCEM in Roma, il negoziato avviato lo scorso gennaio per la stipula del **nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro degli addetti forestali.**

Le Parti datoriali, che hanno visto per la prima volta come capofila l'UNCEM, e le Organizzazioni sindacali di categoria hanno sottoscritto l'Ipotesi di accordo relativo al periodo 1991-93, dandosi reciprocamente atto con soddisfazione — era presente per l'Unione il Presidente Edoardo Martinengo accompagnato dal membro della Giunta esecutiva Pompeo Pasquale, Capo delegazione nella trattativa — del buon lavoro realizzato e dei contenuti innovativi della normativa contrattuale, la quale richiede ora una puntuale applicazione anche in sede di rinnovo dei Contratti integrativi regionali.

Non entriamo in questa nota nel merito dei contenuti della nuova disciplina, in quanto **sulla materia ospitiamo all'interno della rivista un commento e pubblichiamo altresì il testo dell'Accordo raggiunto.**

Le delegazioni datoriali e sindacali proseguono tuttavia i lavori in sede tecnica, per giungere rapidamente alla predisposizione del testo coordinato dell'Ipotesi sottoscritta e del precedente Contratto.

Sono previste riunioni fino al 6 maggio, dopo di che si procederà alla sigla finale del nuovo CCNL 1991-93. ■

Corrado Barberis

LA MONTAGNA E LA SOCIETÀ

Le elaborazioni sulla consistenza delle famiglie coltivatrici professionali compiute dall'Istituto Nazionale di Sociologia Rurale sulla scorta dei dati INPS/SCAU confermano che l'emorragia delle forze produttive agricole più qualificate è continuata anche durante gli anni '80. Infatti tra il 1° gennaio 1981 ed il 1° gennaio 1988 le famiglie coltivatrici professionali sono diminuite da 229.192 a 175.525 (-23%).

Ancor più forte (-34,1%) è stato però il calo delle famiglie dotate di una unità giovanile maschile in età da 14 a 49 anni: erano 70.301 e si sono ridotte a 46.317 soltanto. La fuga è particolarmente accentuata nelle classi di età fra i 30 ed i 49 anni. Infatti se si considera il gruppo dei giovanissimi, in quello dai 14 ai 29 anni l'esodo è un po' meno intenso (-30,4%). Ce se ne potrebbe compiacere come di un sintomo premonitore di una inversione di tendenza, ma la realtà è probabilmente un'altra: il difficile inserimento dei giovani nelle attività extra-agricole spinge ad una loro prolungata permanenza in azienda quale attività di ripiego, non quale vocazione definitiva e sicura. Si aggiunga che la scrematura avvenuta durante tutti questi anni tra gli strati più poveri della popolazione agricola ha selezionato le schiere di chi resta sui campi. Ne consegue che chi lascia, oggi va spesso a svolgere qualche attività più interessante che non quella di semplice operaio. Di qui la necessità di una preparazione che non quella di semplice operaio. Di qui la necessità di una preparazione professionale, intesa quale anche maneggio dell'economia, difficilmente acquisibile prima dei trent'anni.

All'emorragia delle forze di lavoro

L'autore è Presidente dell'INSOR

Popolazione residente nei comuni interamente classificati montani al Censimento 1981 e al primo gennaio 1989.

	Comuni n.	1991	1.1.1989	Differenza	Variaz. %
ITALIA					
Totale	3.513	8.708.713	8.783.424	74.711	0,86
Capoluoghi	9	454.939	461.814	6.875	1,51
Altri urbani	325	1.480.640	1.490.818	10.178	0,69
Rurali	3.179	6.773.134	6.830.792	57.658	0,85
NORD					
Totale	1.912	3.825.796	3.819.154	- 6.642	- 0,17
Capoluoghi	4	263.740	260.842	- 2.898	- 1,10
Altri urbani	298	1.175.083	1.174.635	- 448	- 0,04
Rurali	1.610	2.386.973	2.383.677	- 3.296	- 0,14
CENTRO					
Totale	444	1.477.177	1.485.337	8.160	0,55
Capoluoghi	1	43.079	44.385	1.306	3,03
Altri urbani	7	103.844	106.093	2.249	2,17
Rurali	436	1.330.254	1.334.859	4.605	0,35
SUD-ISOLE					
Totale	1.157	3.405.740	3.478.933	73.193	2,15
Capoluoghi	4	148.120	156.587	8.467	5,72
Altri urbani	20	201.713	210.090	8.377	4,15
Rurali	1.133	3.055.907	3.112.256	56.349	1,84

Movimento demografico dei comuni interamente classificati montani fra il primo gennaio 1982 e il primo gennaio 1989.

	Comuni n.	Nati	Morti	Saldo naturale	Immigrati	Emigrati	Saldo migrat.	Saldo Demog.
ITALIA								
Totale	3.513	635.480	663.889	- 28.409	1.424.599	1.318.789	105.810	77.401
Capoluoghi	9	32.101	26.490	5.611	61.876	60.352	1.524	7.135
Altri urbani	325	94.828	108.990	- 14.162	279.137	254.339	24.798	10.636
Rurali	3.179	508.551	528.409	- 19.858	1.083.586	1.004.098	79.488	59.630
NORD								
Totale	1.912	238.548	309.736	- 71.188	681.325	613.594	67.731	- 3.457
Capoluoghi	4	15.163	16.434	- 1.271	33.441	34.868	- 1.427	- 2.698
Altri urbani	298	71.445	89.717	- 18.272	232.555	214.093	18.462	190
Rurali	1.610	151.940	203.585	- 51.645	415.329	364.633	50.696	- 949
CENTRO								
Totale	444	93.448	122.288	- 28.840	218.664	180.310	38.354	9.514
Capoluoghi	1	2.909	2.710	199	5.897	4.763	1.134	1.333
Altri urbani	7	6.332	7.755	- 1.423	14.549	10.867	3.682	2.259
Rurali	436	84.207	111.823	- 27.616	198.218	164.680	33.538	5.922
SUD-ISOLE								
Totale	1.157	303.484	231.865	71.619	524.610	524.885	- 275	71.344
Capoluoghi	4	14.029	7.346	6.683	22.538	20.721	1.817	8.500
Altri urbani	20	17.051	11.518	5.533	32.033	29.379	2.654	8.187
Rurali	1.133	272.404	213.001	59.403	470.039	474.785	- 4.746	54.657

N.B. alla data del 1.1.1989 i comuni sono 3.517, di cui 3.183 rurali, a seguito di nuove costituzioni.

Fonte: Insor da Istat, a cura di Valerio Merlo e Rita Zaccherini.

giovanili sono interessate tutte le regioni italiane: anche se con una particolare insistenza nell'Appennino meridionale e nelle isole. Esiste una sola eccezione: la provincia di Bolzano, dove il calo delle famiglie coltivatrici (da 16.212 a 15.200) sconta delle situazioni regresse, un invecchiamento manifestatosi in epoche ormai remote. Qui le famiglie con giovani da 14 a 49 anni conoscono appena una lieve scalfitura (da 8.335 a 8.053) mentre quelle con un giovanissimo da 14 a 29 anni conoscono addirittura un lieve aumento: da 3.561 a 3.645.

Ancorché solitario l'esempio di Bolzano è interessante perché dimostra che è possibile, pur nelle note difficoltà, mettere insieme una politica agraria capace d'interessare le forze più giovani.

Considerazioni meno drammatiche — benché sempre preoccupanti — si aprono se dalla demografia agricola passiamo a quella complessiva. Si osserva infatti che tra la data del censimento ed il 1 gennaio 1989 la popolazione dei 3.513 comuni classificati interamente montani dalle leggi dello Stato ha conosciuto negli anni '80, per la prima volta dopo tanto tempo un leggerissimo incremento: passando dagli 8.708.713 abitanti del censimento 1981 agli 8.783.424 del 1 gennaio 1989.

Questa differenza positiva di 74.711 unità non deve indurre a pensieri troppo rosei. Essa è dovuta infatti, in larga parte, a comuni che l'Istituto Centrale di Statistica, a differenza del legislatore, classifica di alta collina più che di vera e propria montagna. Inoltre è ben noto, che ragioni di comodo, in vario modo riconducibili al fattore fiscale, possono avere consigliato alcuni componenti di una famiglia ad eleggere il proprio domicilio in un comune montano — quello, magari, dove già si ha la seconda casa — mantenendo però in città la principale dimora.

Con tutto ciò qualcosa di nuovo sembra delinearsi: soprattutto a causa del ritorno degli emigrati. Si assiste così ad una situazione profondamente diversa. Da un lato il Nord ed il Centro che perdono popolazione in termini di saldo naturale (più morti che nati) mentre ne acquistano per il saldo migratorio positivo; dall'altro il Sud e le isole che faticano a tenere in pareggio la loro bilancia migratoria ma che possono ancora contare su un certo flusso di nascite.

Complessivamente si contano:

— 624 comuni che non destano preoccupazioni demografiche, avendo positivo tanto il saldo naturale quanto il saldo migratorio;
— 554 comuni che ancora conoscono un esubero di nati sui morti ma che presentano più emigrati che immigrati;
— 1289 comuni in cui la vicenda naturale segnala un decremento di popolazione ma in cui il gioco migratorio è ormai positivo;
— 1046 comuni in forte crisi dal momento che presentano un saldo negativo tanto sotto il profilo na-

Movimento demografico nei comuni interamente montani di vario tipo nel periodo 1982-89 (per mille).

	Tasso natalità	Tasso mortalità	Tasso naturale	Tasso migratorio	Tasso demografico
			MONTAGNA		
ITALIA					
Totale	10,3	10,8	- 0,46	+ 1,72	+ 1,26
Capoluoghi	10,0	8,2	+ 1,74	+ 0,47	+ 2,22
Altri urbani	9,1	10,5	- 1,36	+ 2,38	+ 1,02
Rurali	10,6	11,1	- 0,42	+ 1,67	+ 1,25
NORD					
Totale	8,9	11,5	- 2,66	+ 2,53	- 0,12
Capoluoghi	8,2	8,9	- 0,69	- 0,77	- 1,47
Altri urbani	8,7	10,9	- 2,22	+ 2,24	+ 0,02
Rurali	9,1	12,2	- 3,09	+ 3,03	- 0,05
CENTRO					
Totale	9,0	11,8	- 2,78	+ 3,69	+ 0,91
Capoluoghi	9,5	8,8	+ 0,65	+ 3,70	+ 4,35
Altri urbani	8,6	10,5	- 1,93	+ 5,01	+ 3,07
Rurali	9,1	12,0	- 2,96	+ 3,59	+ 0,63
SUD-ISOLE					
Totale	12,5	9,6	+ 2,97	- 0,01	+ 2,96
Capoluoghi	13,1	6,8	+ 6,26	+ 1,70	+ 7,97
Altri urbani	11,8	8,0	+ 3,83	+ 1,84	+ 5,68
Rurali	12,6	9,8	+ 2,75	- 0,22	+ 2,53
			TUTTI I COMUNI		
ITALIA					
Totale	10,3	9,5	+ 0,83	+ 1,60	+ 2,42
Capoluoghi	9,0	9,6	- 0,58	- 3,04	- 3,61
Altri irbani	10,0	9,1	+ 0,89	+ 2,15	+ 3,04
Rurali	11,3	9,6	+ 1,70	+ 4,35	+ 6,05

Fonte: Insor da Istat, a cura di Valerio Merlo e Rita Zaccherini.

Famiglie coltivatrici professionali presenti al 1° gennaio di ciascun anno secondo alcune loro caratteristiche.

Anno	Famiglie	M14/49	M14/29	T14/39	TF	TNA
ITALIA						
1965	1.634.365	678.163	—	—	—	—
1971	1.428.348	517.865	—	79.776	328.177	286.624
1976	1.143.166	462.511	114.356	105.863	268.636	285.715
1981	941.098	323.198	89.615	129.921	222.272	268.201
1988	767.660	234.883	72.653	100.705	194.358	186.107
MONTAGNA						
1965	439.919	162.054	—	—	—	—
1981	229.192	70.301	20.933	33.658	75.047	74.216
1988	175.525	46.317	14.566	25.148	60.381	48.757

Fonte: Insor da Scau/Inps.

Legenda: M14/49 = con un maschio attivo di età compresa tra i 14 ed i 49 anni.
M14/29 = con un maschio attivo di età compresa tra i 14 ed i 29 anni.
T14/39 = con un titolare maschio o femmina attivo di età compresa tra i 14 ed i 39 anni
TF = con un titolare femmina
TNA = con un titolare non assicurato

Movimento demografico nei comuni di vario tipo (1982-89).

	I	II	III	IV	TOTALE
Piemonte	15	4	287	198	504
Valle d'Aosta	12	—	47	14	73
Lombardia	132	85	169	144	530
Trentino Alto Adige	87	87	92	73	339
Veneto	9	7	56	48	120
Friuli Venezia Giulia	1	1	43	39	84
Liguria	1	—	132	34	167
Emilia Romagna	—	—	66	29	95
Toscana	—	1	80	33	114
Umbria	3	1	40	17	61
Marche	13	3	27	53	96
Lazio	49	6	69	49	173
Abruzzo	23	19	74	77	193
Molise	20	7	33	51	111
Campania	76	71	17	32	196
Puglia	4	5	3	13	25
Basilicata	28	47	4	27	106
Calabria	68	110	8	30	216
Sicilia	23	29	18	32	102
Sardegna	60	71	24	53	208
ITALIA	624	554	1.289	1.046	3.513

N.B. Nella prima fascia è positivo sia il saldo naturale che il saldo migratorio. Nella seconda è positivo il saldo naturale, negativo il migratorio. Nella terza è negativo il saldo naturale, positivo il migratorio. Nella quarta entrambi i saldi sono negativi.

Fonte: Insor da Istat, a cura di Valerio Merlo e Rita Zaccherini.

Famiglie coltivatrici professionali presenti al 1° gennaio di ciascun anno secondo alcune loro caratteristiche.

Anno	Famiglie	M14/49	M14/29	T14/39	TF	TNA
BOLZANO						
1971	19.033	9.476	—	1.674	3.256	2.697
1976	17.270	9.666	3.132	1.956	2.860	4.369
1981	16.212	8.335	3.561	2.430	2.582	4.749
1988	15.200	8.053	3.645	2.850	2.339	3.408

Fonte: Insor da Scau/Inps.

Legenda: M14/49 = con un maschio attivo di età compresa tra i 14 ed i 49 anni.
M14/29 = con un maschio attivo di età compresa tra i 14 ed i 29 anni.
T14/39 = con un titolare maschio o femmina attivo di età compresa tra i 14 ed i 39 anni
TF = con un titolare femmina
TNA = con un titolare non assicurato

turale, quanto sotto il profilo migratorio.

Dal più al meno questi dati confermano la lezione traibile dalle indagini su *I redditi dei comuni* pubblicata dal Banco di Santo Spirito: molti sono i comuni di montagna che si addensano al fondo della scala, non pochi sono però anche quelli inseriti al vertice.

Naturalmente non è detto che l'equazione « *prosperità economica uguale aumento demografico* » sia in ogni caso valida. Sta facendo scalpore il recente caso di Cortina dove i livelli di reddito sono quelli ben noti ma dove la popolazione tende a diminuire. Infatti, in un ambiente ad edilizia bloccata (e giustamente bloccata per non compromettere il paesaggio) il desiderio di tanti italiani di farsi la casa nella « *perla delle Dolomiti* » sta spingendo i cortinesi ad approfittare di questa straordinaria rendita di posizione per vendere la loro casa a prezzi di affezione e trasferirsi in un meno prestigioso comune del circondario: salvo lavorare quotidianamente a Cortina in qualità di pendolari.

Vi è dunque un esodo da dovizia come ve ne è uno da miseria. In ogni caso lo sviluppo industriale e turistico sembra fondamentale per impedire lo spopolamento nella stragrande maggioranza dei casi. Ciò non significa inficiare il ruolo dell'agricoltura nello sviluppo di un territorio. Essa ne resta l'anima anche dove contribuisce con meno del 10% alla formazione del prodotto interno lordo. Un conto è però essere lievito, un altro costituire la massa.

(da OEP n. 45/1990)

AMMINISTRATORI MONTANI

Appuntamento dal 17 al 19 giugno 1991 al "Kursaal" di Merano per l'

XI CONGRESSO NAZIONALE DELL'UNCEM

L'attuazione della legge di riforma delle Autonomie locali, l'esigenza di una sua integrazione sia a livello nazionale che regionale, l'emergere della convinzione che la montagna debba considerarsi una riserva da utilizzare e sviluppare più che un problema, ed ancora le prospettive dell'azione in campo europeo, offrono al nostro XI Congresso temi di dibattito di grandissimo rilievo. L'elevato livello dei dibattiti congressuali della nostra Unione consentirà oltre che l'approfondimento dei temi sui quali l'UNCEM si è impegnata in questi anni una attenta puntualizzazione delle prospettive emergenti.

Guido Conti

UNA BARRIERA VERDE

Proposta di studio per un utilizzo delle piante in funzione protettiva del traffico veicolare

Elenchiamo vari punti di considerazione riguardo la presenza di strutture inerti protettive lungo le arterie viarie del nostro paese:

— **In caso di urto la barriera d'acciaio** il più delle volte rimbalza l'auto come un proiettile all'interno della corsia, ormai incontrollabile, e ciò rappresenta un vero e proprio ostacolo vagante, contro il quale possono scontrarsi eventuali vetture sopraggiungenti.

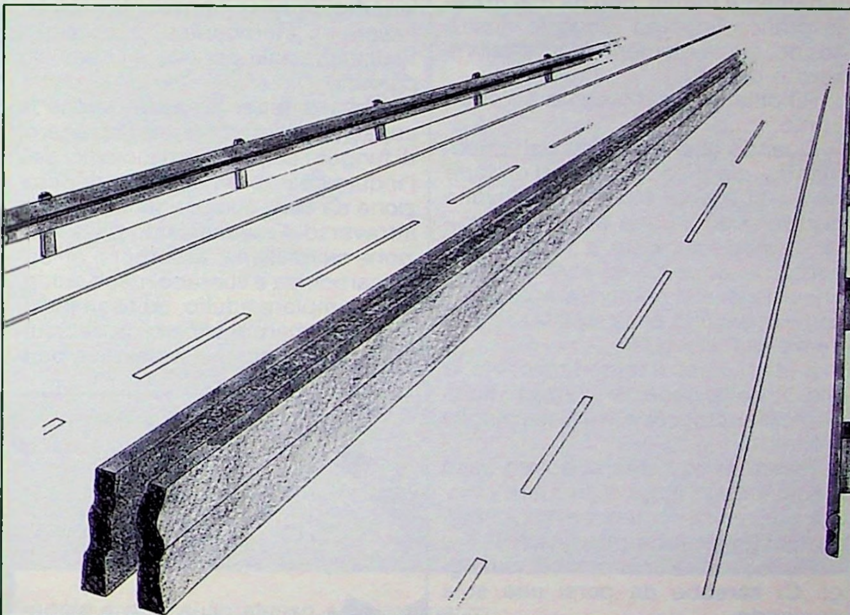
— Quando le automobili, soprattutto nei tratti ad elevato traffico, sono molto vicine le une alle altre e viaggiano ad andatura sostenuta, la più piccola manovra di correzione di una automobile tesa ad evitare il tamponamento di un mezzo che la precede, può dar atto ad una serie di tamponamenti a catena.

— Inoltre, il respingente in metallo è preda facile dei fenomeni corrosivi dovuti alla miscela di acqua-sale-gas di scarico che costantemente si riversa ai lati dell'autostrada.

— I tratti terminali ed iniziali dei respingenti in acciaio, rappresentano pericolosi punti in caso di collisione su ogni tipo di strada.

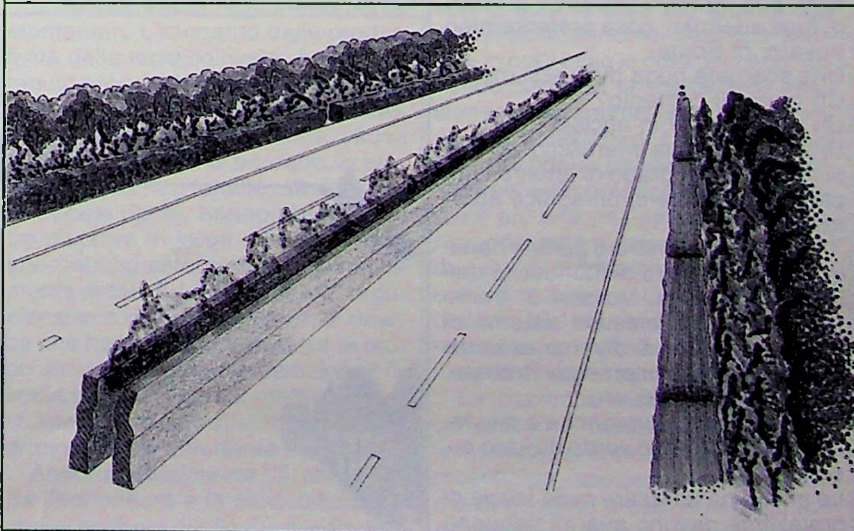
— In caso di collisione e di superamento delle barriere di protezione in metallo, scarpate, cunette e trincee rappresentano motivo di forte pericolo per l'automezzo ormai incontrollato.

L'ideale sarebbe avere ai lati delle grandi vie di comunicazione elevati spazi di fuga, in caso di eventuali incidenti, ma ciò scontra con una realtà che vuole le nostre autostrade e strade interessare spesso un territorio dall'orografia accidentata e da tecniche costruttive che tengono in particolar modo in considerazione superamenti di ostacoli naturali (fiumi, montagne, laghi, vallate), che ben difficilmente lasciano spazi a problematiche di sicurezza.



Sopra: attuali sistemi di protezione

Sotto: visualizzazione di un tratto viario interessato da verde protettivo



L'autore è Ufficiale Ispettore nel C.F.S.

L'utilizzo di piante e di verde ai bordi delle strade quali elementi protettivi in caso di incidente automobilitico, può in un primo momento lasciare sorpresi ed interdetti. Normalmente, l'uso di alberi in viali lungo le strade ha sempre interessato piante di alto fusto con lunghi strascichi di polemiche su tagliare o non tagliare qualcosa che, pur paesaggisticamente valido, quale una bella alberata stradale, ciò non di meno rappresenta un pericolo assai evidente in caso di urto da parte di una qualsiasi automobile.

L'utilizzo di esemplari vegetali non arborei e di esemplari arborei opportunamente trattati, non ha mai trovato pratico impiego lungo le nostre strade, quale elemento di protezione vero e proprio.

Riflettiamo un momento su di un punto.

Quando ci si accorse che i pneumatici « *pieni* » opponevano un forte attrito al manto stradale e davano quindi luogo ad una eccessiva usura degli stessi, oltre a problemi di confort e di costo, si inventarono i pneumatici con camere d'aria, si sostituì il concetto della resistenza con quello dell'elasticità.

Si allungò così incredibilmente la vita al battistrada, si viaggiò molto più comodamente e si investì meglio il denaro.

Trasferendo l'idea al nostro caso e sostituendo a tipi di barriere sempre più resistenti una barriera soffice, cosa potrebbe ottenersi?

Molto probabilmente molti vantaggi. Ci sarebbe da porsi una sola domanda.

Nel malaugurato caso fossimo coinvolti, magari per lo scoppio improvviso di un pneumatico, in una situazione che vedesse la macchina da noi guidata perdere aderenza e sbandare paurosamente indirizzando la traiettoria fuori dalla sede stradale, non potendo usufruire di spazi di fuga adeguati, cosa preferiremmo trovarci di fronte?
Una scarpata nuda di diversi metri?
Un muro di cemento?
Un respingente in acciaio?
Una larga striscia interessata da siepi ed arbusti in grado di attutire l'impatto e permetterci un soffice atterraggio?

L'idea può sembrare perfino banale. Eppure in caso di fuoriuscita dalla sede stradale, trovarsi di fronte uno spesso ed elastico sistema di siepi di bordura di diverse essenze vegetali opportunamente trattate, può salvare molte vite.

Intendiamoci, profondità e dimensioni dell'elemento verde devono essere adeguati.
Le piante da utilizzare nella fascia di protezione devono avere i seguenti requisiti:
— non superare la fase arbustiva;
— ottima elasticità nei fusti;
— dimensionamento dei fusti adeguato;
— scelte di varietà come da elenco a seguito;
— chioma espansa.
— predisposizione alla siepatura e alle eventuali operazioni di potatura e ceduazione;
— resistenza ai gas venefici di scarico delle autovetture.

Sarebbero da prendersi in considerazione, anche perché attualmente utilizzate con funzione estetica e di trattenimento del terreno delle scarpate, specie vegetali quali l'oleandro, la tuja, il bosso, la robinia, l'alloro, il lauroceraso, il nocciolo, l'eucalipto solo per citare i nomi più comuni.

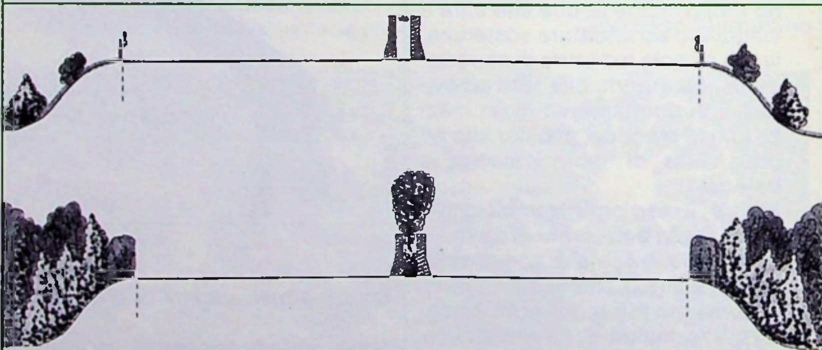
Bisogna tener presente anche la capacità delle piante da impiegare, di fungere da indicatori biologici dell'inquinamento e l'opera di depurazione da esse svolta agendo da filtri attraverso il meccanismo della funzione clorofilliana: assorbono anidride carbonica e liberano meno smog. Un esemplare adulto, ad esempio di Acer saccharum (Acero da zucchero), in una stagione vegetativa purifica dal piombo circa 2.000 metri cubi di aria al limite di rischio.

Si tenga conto, inoltre, dell'azione trattenitrice svolta dalle radici nei riguardi del suolo e delle scarpate, prevenendo smottamenti e avvallamenti di carreggiata tanto frequenti sulle nostre strade.

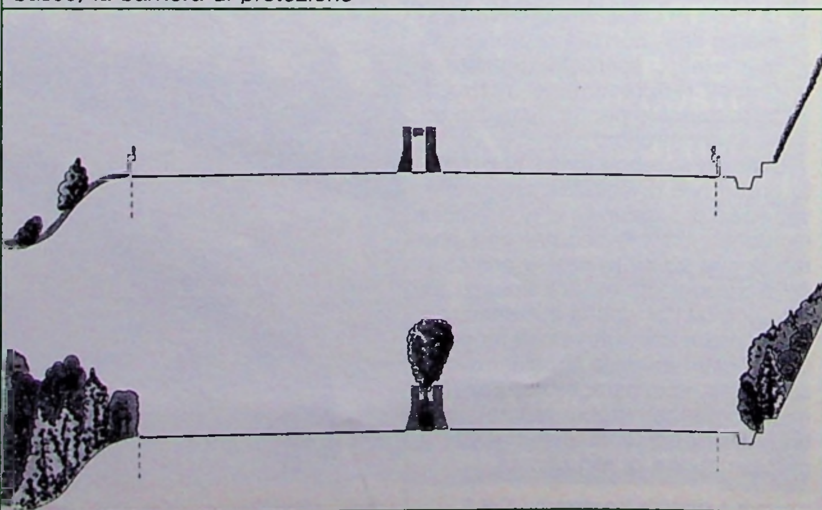
Per non dimenticare la funzione di vera e propria barriera antirumore riguardo il pericoloso inquinamento acustico cui sono sottoposte vaste aree fabbricate in vicinanza di importanti nodi viari.

Infine la funzione estetica risulterebbe accentuata dalla presenza di fasce verdi di protezione, com'è facilmente immaginabile di diverse specie vegetali negli ambienti più opportuni, tenuto conto delle esigenze climatiche e pedologiche delle diverse piante e delle tipologie vegetazionali dei diversi paesaggi italiani.

Le considerazioni fatte vogliono solo evidenziare un eventuale diverso modo di utilizzare, in maniera positiva ed utile, il verde che ci circonda, auspicando in tempi venturi un inizio di sperimentazione applicativa lungo le nostre vie di tali tecniche metodologiche. ■



Sia sopra che sotto, esempi di com'è (in alto) e come potrebbe essere (in basso) la barriera di protezione



Attilio Salsotto

AGRICOLTURA E SELVICOLTURA: DALLA CONCORRENZA ALLA SIMBIOSI

La prima forma di impatto ambientale (quella definita da Susmel puntiforme), si è verificata quando l'uomo cacciatore ha dato inizio alla coltivazione dei cereali, piante indispensabili alla dieta alimentare perché le loro cariossidi, prodotte annualmente, sono particolarmente ricche di amido e di sostanze proteiche.

Da quel lontano momento, l'agricoltura si è posta in concorrenza con la selvicoltura: il fuoco e gli attrezzi metallici vengono usati su larga scala per abbattere gli alberi e per preparare nuovi insediamenti umani da quel momento, il divenire dell'ambiente subisce pesantemente il condizionamento della dinamica demografica.

Le foreste subiscono gravi manomissioni perché la coltura forestale è sinonimo di reddito differito nel tempo, ma gli uomini, hanno necessità alimentari giornaliere, quindi devono ridurre lo spazio occupato dai boschi per destinarlo alla coltivazione di quelle piante annuali che forniscono loro le derrate alimentari ed hanno bisogno di grandi spazi per il pascolo del bestiame in libertà.

In un secondo tempo, che gli economisti fanno risalire alla prima metà del XVIII secolo (quando la popolazione rurale ha raggiunto una stabilità numerica), subentrano criteri di scelta economica che privilegiano alcuni metodi di coltivazione su altri, quali l'impiego di sostanze fertilizzanti, di pesticidi, di macchine pesanti per la lavorazione dei terreni e la selezione accurata di popolazioni di pregio nell'ambito delle specie vegetali ed animali utili ai bisogni degli uomini. Infatti l'apporto di input energetici dall'esterno è agevole e poco costoso (grazie alla grande disponibilità di idrocarburi) e molti territori delle zone temperate, per le loro caratteristiche morfologiche e per l'abbondante disponibilità di acqua utilizzabile per usi irrigui, possono consentire elevate rese unitarie.



Fragole e noci sullo stesso appezzamento

I nostri attuali problemi di inquinamento ambientale e delle terre marginali, che assillano i Governi di molti stati europei, prendono origine da queste premesse apparentemente elementari. L'aumento della produttività delle terre coltivate, è stato ottenuto nei paesi temperati, a differenza di quanto è avvenuto nei paesi tropicali, perché in questi ultimi, i suoli sono molto fragili e perdono in breve tempo la loro fertilità, se denudati. I paesi ricchi, hanno potuto inoltre disporre in larga misura di fonti energetiche esterne e si sono facilmente dotati di efficienti servizi organizzativi e di appositi istituti di ricerca che hanno saputo guidare in modo ottimale le grandi e tradizionali risorse umane rappresentate da maestranze altamente specializzate eredi di antenati altrettanto operosi.

Ancora attualmente, il contrasto tra l'agricoltura e la selvicoltura traspare anche a livello Comuntiario e si evidenzia soprattutto nella conduzione della piccola proprietà diretto coltivatrice di montagna. Il montanaro riserva ancora oggi, come i suoi antenati ieri, i terreni peggiori al bosco, presta le cure più attente alle coltivazioni agricole, sacrifica sempre, in ogni caso le cure al bosco, dovendo decidere la scelta degli investimenti. Raramente le aziende agrarie con dotazioni di colture forestali (che nel nostro paese sono numerosissime e rappresentano la percentuale più alta nell'ambito comunitario), possiedono bilanci distinti per i due tipi di produzioni e prendono in considerazione entrambi gli aspetti dell'attività imprenditoriale che è, non solo per definizione, quella dell'imprenditore *« agricolo »*.

La mancata manutenzione della componente forestale, nel contesto territoriale, si appalesa a livello macroscopico, specialmente nelle forme di governo a ceduo le quali evidenziano, non solo trascurati inter-

venti colturali, ma molto spesso carenze di utilizzazioni avendo largamente superato il turno minimo prescritto per i normali tagli.

Gli stessi boschi percorsi dal fuoco, sono abbandonati al loro divenire e solo la provvida natura rimedia talvolta in parte alla negligenza degli uomini.

Lo sviluppo della selvicoltura è inoltre fortemente ritardato perché il settore è di per sé condizionato da complesse interferenze che si collocano all'interno ed anche all'esterno del processo economico aziendale. A differenza del mercato dei prodotti agricoli, il mercato del legno e quello dei prodotti forestali non legnosi, manca di una propria specifica organizzazione; il materiale ricavabile dal taglio di maturità, viene offerto ad asta pubblica alle ditte utilizzatrici che non sempre si identificano in quelle che lavorano e trasformano la materia prima; le piante assegnate, sono vendute in piedi o accatastate su strada.

Analoghe contrattazioni avvengono per le castagne che, tra i prodotti ricavabili dalla foresta italiana, rappresentano una importante voce attiva dell'esportazione. Infatti il mercato delle castagne è quasi del tutto in mano a pochi grossisti i quali acquistano la totalità del raccolto dai piccoli produttori. Le contrattazioni si praticano presso l'azienda e solo in alcune zone, vengono organizzati mercati specifici alla produzione.

Questa situazione che i commercianti hanno interesse a mantenere nei confronti dei produttori, determina considerevoli perdite di valore aggiunto a danno di questi ultimi. La gestione dei boschi, dei castagneti, dei pioppeti, permane dovunque confinata nell'ambito della piccola azienda familiare, cosa ormai definitivamente superata e risolta da tempo nel comparto più specificamente agricolo.

Infine la spesa pubblica per il settore forestale (che svolge peraltro importanti funzioni pubbliche), è sempre stata molto inferiore a quella destinata all'agricoltura. Nel 1980 variava, nell'ambito comunitario, a seconda degli stati membri, tra lo 0,2% e l'11,2% della spesa pubblica per il settore agricolo.

Dal contrasto e dalla concorrenza emergono però interessanti episodi di collegamento e di simbiosi fra i due settori portanti dell'economia montana: il campo ed il bosco, perché così vuole la storia economica che evolve secondo proprie determinazioni che non sempre si identificano con i programmi degli uomini.



Bosco e foraggio

È possibile rinvenire importanti episodi di collegamento fra l'agricoltura e la selvicoltura nella tecnica antica adottata da alcuni avveduti agricoltori del Piemonte, della Liguria, della Toscana, realizzatori della cosidetta coltura promiscua conseguita con la consociazione di alberi forestali alle tradizionali coltivazioni agricole aziendali. Le consociazioni della vite con l'olmo, del gelso con i cereali, del castagno con le foraggere, hanno plasmato addirittura il paesaggio di molte regioni italiane, testimoniando ad un tempo la genialità e la capacità imprenditoriale dell'operatore agricolo. Non esistono al mondo altre forme di analoga raffinatezza nel governo sistematorio del territorio declive.

Si possono riscontrare punti di collegamento fra le due scienze in alcuni moderni orientamenti colturali che hanno precipuamente di mira non più i record di produzione sull'unità di superficie, ma l'ottimizzazione di altre funzioni ritenute primarie richieste alla risorsa, nel rispetto più assoluto delle condizioni ambientali.

Possono così essere di utile guida alla agricoltura alcuni orientamenti « *naturalistici* » che l'esperienza ha dimostrato di grande validità nella applicazione della ideologia selvicolturale moderna: il bosco disetaneo polispecifico, l'equilibrio compensativo conseguito fra ceppi ipo ed iper virulenti nella terapia delle affezioni parassitarie da crittogame, la funzione impollinatrice di pronubi animali, l'impiego di feromoni nella lotta biologica agli insetti fillofagi.

Il selvicultore deve invece imparare dall'agricoltore ad essere più forte nella contrattazione, deve organizzare associazioni di proprietari forestali come già avviene in molti altri paesi comunitari, deve collegare meglio le imprese che eseguono i lavori forestali e le industrie che trasformano i prodotti di prima lavorazione sull'esempio di analoghe organizzazioni che operano da molto tempo nel settore dell'agricoltura. Il rafforzamento della cooperazione fra la selvicoltura e l'agricoltura, trova anche nell'ambito comunitario importanti premesse di carattere finanziario ed organizzativo. Il bosco sta recuperando lo spazio che gli era proprio e che il campo aveva invaso. Ne sono un esempio eloquente i Regolamenti n. 3528 e n. 3529 del 1986 contro le piogge acide e contro gli incendi boschivi, il Regolamento n. 797/85 per il ritiro dei seminativi dalla produzione ed i Decreti Minsteriali n. 34 e n. 35 del 1990 e n. 52 del 1991 che assegnano premi ai produttori singoli od associati che destinano le loro terre all'imboschimento o all'utilizzazione delle terre per scopi non agricoli o alla creazione di pascoli destinandoli all'allevamento estensivo. L'impatto esercitato da interventi esterni sul campo o sul bosco, vengono valutati alla medesima stregua. L'agricoltura e la selvicoltura non sono più considerati metodi di valorizzazione del capitale terra per ottenerne il massimo beneficio con il minimo costo, ma il campo ed il bosco sono complessi sistemi geobioecologici che interagiscono sui fattori ambientali nei quali opera, con tutte le sue esigenze economiche e sociali la società umana alle soglie del 2000. ■

Pompeo Pasquale

RINNOVATO IL CONTRATTO NAZIONALE DEI FORESTALI

Siglata l'ipotesi di accordo 1991-93

Il 16 aprile è stata finalmente sottoscritta dalle Parti contraenti l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, di imboschimento e rimboschimento, di miglioramento dei boschi, di difesa del suolo e di valorizzazione ambientale e paesaggistica.

La trattativa ha avuto inizio nel mese di gennaio ed ha visto la partecipazione costante dei rappresentanti della delegazione datoriale (costituita da: UNCEM, Federazione nazionale dei Consorzi forestali e delle Aziende speciali, Organizzazioni nazionali delle Cooperative; con la presenza, in veste di osservatori, dei rappresentanti del Ministero dell'Agricoltura e Foreste e delle Regioni) e dei rappresentanti delle Organizzazioni nazionali di categoria della CGIL, CISL e UIL.

L'Accordo sottoscritto, **riportato integralmente in calce**, disciplina per la prima volta unitariamente il rapporto di lavoro dell'intero comparto impegnato nel settore, costituito dagli operai e dai tecnici ed impiegati, pur nella distinzione dei rispettivi ordinamenti professionali.

Per gli operai sono stati conservati gli attuali quattro livelli; per i tecnici e gli impiegati sono stati previsti sei livelli e la funzione di « *quadro* ».

L'Accordo, che copre il periodo 1/1/91 - 31/12/93, disciplina il rapporto di lavoro posto in essere da Enti pubblici per la esecuzione in amministrazione diretta dei lavori ricompresi nel campo di applicazione e quello posto in essere dalle Cooperative per la esecuzione di lavori concessi in affidamento.

Sono stati confermati i due livelli di contrattazione nazionale e regionale, con esclusione di ulteriori livelli di contrattazione decentrata e sono stati altresì indicati in modo tassativo gli aspetti contrattuali demandati alla contrattazione decentrata regionale.

Per quanto attiene all'individuazione dei profili professionali degli operai e dei tecnici ed impiegati, l'Accordo individua in modo esemplificativo una vasta gamma di figure, rinviando alla contrattazione decentrata l'individuazione di figure « *tipiche* », rinvenibili nelle realtà territoriali.

È stata prevista una riduzione dell'orario di lavoro, da realizzarsi con permessi retribuiti per complessive sedici ore a decorrere dall'1/12/93, secondo una articolazione decorrente dall'1/1/92.

Gli aumenti contrattuali riconosciuti avranno decorrenza dal 1° gennaio 1991 e dal 1° gennaio 1992 rispettivamente per il 30% e per il 70%.

Le Parti hanno assunto l'impegno di procedere ad una armonizzazione fra le normative vigenti sia per quanto concerne gli operai che i tecnici ed impiegati, al fine di conseguire una normativa di sintesi a livello nazionale degli accordi esistenti.

Infine, sono state definite in modo più funzionale le procedure per l'attivazione dei contratti formazione e lavoro, i tempi per la presentazione delle piattaforme per il rinnovo contrattuale ed il momento di inizio (sei mesi prima della scadenza) delle trattative, al fine di fornire alle Parti contraenti gli elementi certi sul costo del nuovo contratto.

Verbale di accordo

L'anno 1991, il giorno 16 del mese di aprile, in Roma, presso la sede nazionale dell'UNCEM in Via Palestro n. 30,

tra

l'UNCEM; la Federazione nazionale Consorzi Forestali e Aziende Speciali; la ANCA - Lega; la Giunta Agricola C.C.I.; la AGCI - Agricole

e

la FLAI-CGIL; la FISBA-CISL; la UISBA-UIL

si è convenuto di rinnovare il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria 8 aprile 1988 con le modifiche ed integrazioni di seguito riportate.

Hanno partecipato in qualità di osservatori i rappresentanti delle Regioni e del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Premessa

Le Parti che con il presente Contratto hanno rinnovato l'articolato che regola i rapporti di lavoro nel settore, considerano tale rinnovo un importante passaggio nell'evoluzione delle relazioni sindacali e delle politiche economiche e sociali in questo comparto.

Le Parti confermano la continuità contrattuale tra i precedenti Accordi ed il presente CCNL, del quale ribadiscono inoltre la natura privatistica.

Le Parti ritengono opportuno evidenziare l'importante funzione delle attività forestali ai fini di una politica di difesa ambientale, sia come difesa idraulico-forestale e idraulico-agraria del suolo sia come valorizzazione e rafforzamento del patrimonio boschivo nazionale.

A questo fine sono concordemente individuate le seguenti esigenze:

— l'azione pubblica a livello nazionale e regionale deve fondarsi su una organica e più ampia programmazione degli interventi e su un idoneo sostegno finanziario agli stessi;

— allo scopo di raggiungere gli obiettivi sopra indicati, occorre sviluppare un forte coordinamento finanziario rafforzando le occasioni di integrazione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali, nonché delle risorse facenti capo a differenti Ministeri. L'azione pubblica, non esaustiva dell'attività nel settore, deve essere rivolta ad attivare un'iniziativa privata, singola o associata, funzionale al-

la realizzazione di una politica forestale produttiva oltre che protettiva, nonché al pieno utilizzo delle risorse naturali esistenti nelle aree interne del Paese.

Le Parti, convenendo sulla necessità di rafforzare l'informazione in merito alle dinamiche economiche e sociali presenti nel settore forestale e alla realizzazione di quell'azione di coordinamento sopra indicata, si impegnano ad intervenire congiuntamente nei confronti delle Regioni che investono significative risorse nella programmazione di attività rientranti nell'area di applicazione del presente CCNL, affinché in ciascuna di esse sia costituito al più presto possibile un osservatorio relativamente alle problematiche del settore.

Le Parti assumeranno analoga iniziativa a livello nazionale al fine di realizzare l'Osservatorio nazionale, con il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e con altri Ministeri interessati, sui programmi e sulle risorse destinate alle attività forestali.

A tal fine, ed in considerazione della fase attuale che vede definirsi una nuova politica forestale a livello comunitario e una ridefinizione del Piano forestale nazionale, le Parti si impegnano a concordare iniziative a sostegno di un rilancio della politica forestale a tutti i livelli.

Art. 1
(Sfera di applicazione)

Il presente contratto nazionale, di natura privatistica, disciplina i rapporti di lavoro fra i lavoratori dipendenti e le Comunità montane, gli Enti pubblici, i Consorzi forestali, le Aziende speciali ed altri Enti che, con finanziamento pubblico ed in amministrazione diretta, o in affidamento se cooperative o enti ed imprese di altra natura, svolgano attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria; di imboschimento e rimboschimento; di miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse; di difesa del suolo; di valorizzazione ambientale e paesaggistica.

Art. 2
(Sistema di informazioni)

Quali strumenti organici per realizzare un sistema di informazione fra le Parti saranno costituiti, entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL, il Comitato paritetico nazionale e i Comitati paritetici regionali.

Tali Comitati hanno il compito di acquisire informazioni su:
— piani e programmi delle parti datoriali e degli enti delegati;
— stato di attuazione degli stessi;
— flussi occupazionali e dinamica delle assunzioni;
— attivazione dei contratti di formazione e lavoro e domanda di formazione professionale;
— evoluzione di tecnologie innovative nel settore.

I Comitati paritetici sono presieduti dall'UNCEM e si riuniscono di norma almeno due volte l'anno o ogni qualvolta una delle due parti ne faccia richiesta.

Impegno a verbale

Le Parti si impegnano ad intervenire congiuntamente nei confronti delle Regioni che investano significative risorse nella programmazione di attività rientranti nell'area di applicazione del presente CCNL, affinché in ciascuna di esse sia costituito, al più presto possibile, un osservatorio relativamente al settore.

Dell'osservatorio regionale, il cui coordinamento viene individuato nel competente Assessorato regionale, faranno parte in modo paritetico rappresentanti delle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni stipulanti.

L'osservatorio avrà tra l'altro il compito di:
— esaminare i programmi regionali di intervento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio annuale e/o pluriennale della Regione, e di verificarne lo stato di attuazione;
— analizzare le dinamiche occupazionali, la mobilità del lavoro, i bisogni ed i programmi di formazione professionale, nonché gli effetti delle tecnologie innovative sul mercato del lavoro.

Le Parti assumeranno analoga iniziativa a livello nazionale al fine di un confronto, nell'ambito del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e di altri Ministeri interessati, sui programmi e sulle risorse destinati al settore.

Art. 3
(Struttura della contrattazione)

La struttura della contrattazione è articolata su due livelli: nazionale e regionale.

Il CCNL mantiene il ruolo di unificante centralità per definire condizioni, sia economiche che normative, delle prestazioni di lavoro rientranti nelle attività di cui all'art. ... e per stabilire con chiarezza le materie da demandare all'altro livello di contrattazione.

Il contratto regionale di lavoro è l'unico strumento di integrazione del contratto collettivo nazionale.

Le Parti concordano sulla non ripetibilità della negoziazione a livello integrativo per le materie che abbiano trovato una definizione compiuta nel contratto nazionale e demandano al CIRL esclusivamente la contrattazione delle seguenti materie:
a) classificazione, limitatamente all'aggiunta di figure professionali esitenti nelle realtà territoriali e non contemplate nella classificazione del CCNL;
b) gestione del sistema di informazioni secondo quanto previsto dall'art. ...;
c) individuazione dei fabbisogni di formazione professionale (v. art. ...);
d) equipaggiamento personale relativo ad attività specifiche svolte dai lavoratori;
e) definizione delle condizioni e delle modalità di reperibilità;
f) indennità di missione;
g) indennità di mancato ricovero ad uso mensa;
h) diritti sindacali e distacchi di competenza regionale;
i) salario integrativo.

Le materie inerenti la organizzazione del lavoro, la gestione dell'orario di lavoro, il turnover, le garanzie occupazionali (v. art. ...), potranno essere oggetto di confronto a livello territoriale o aziendale su specifiche indicazioni dei CIRL.

I CIRL saranno rinnovati una sola volta in un tempo intermedio nell'arco di vigenza del CCNL. Per questo rinnovo contrattuale le piattaforme non possono essere presentate prima dell'1/1/1992.

Norma transitoria

In funzione dell'istituzione del salario integrativo regionale, le quote eccedenti la misura delle indennità fissate nel CCNL sono da considerarsi salario integrativo a tutti gli effetti.

Sono altresì da considerarsi salario integrativo il premio di produzione od analoghi premi di natura collettiva.

In caso tali premi siano annuali, saranno mensilizzati per gli OTI e riportati a paga oraria per gli OTD.

Art. 4
(Classificazione impiegati)

Gli impiegati forestali si classificano in sei livelli.

Nell'ambito di ciascun livello ai dipendenti sono attribuite le mansioni riportate nelle singole declaratorie.

6° livello - PAR. 235

Appartengono a questo livello gli impiegati che, non investiti dei pote-

ri e delle incombenze proprie del dirigente, collaborano direttamente con il dirigente o con il datore di lavoro o con chi dallo stesso preposto, alla organizzazione e gestione generale, tecnica e/o amministrativa dell'azienda o di settori operativi della stessa, con autonomia e potere di iniziativa.

Profili esemplificativi
— direttori tecnici, amministrativi, ed altre figure con analoghe caratteristiche e funzioni, analista CED o responsabile servizio CED, responsabili di progetto e/o della realizzazione dei lavori.

5° livello - PAR. 184
Appartengono a questo livello gli impiegati che, in base alle direttive del datore di lavoro o di un superiore provvedono, con relativo potere di iniziativa, alla gestione tecnica e/o amministrativa dell'azienda o di parte di essa, con corrispondente responsabilità.

Profili esemplificativi
— Programmatore CED, responsabile ufficio tecnico e/o amministrativo; responsabile tecnico o amministrativo di cantiere; addetto alla progettazione.

4° livello - PAR. 157
Appartengono a questo livello gli impiegati che, in esecuzione delle disposizioni loro impartite, con relativo potere di iniziativa operativa, esplicano mansioni del ramo tecnico o amministrativo in relazione alla loro specifica competenza professionale.

Profili esemplificativi
— contabili, impiegati amministrativi, disegnatori tecnici, assistenti di progetto o di cantiere, operatore CED.

3° livello - PAR. 138
Appartengono a questo livello gli impiegati che, sotto la guida del datore di lavoro o di impiegati di livello superiore, eseguono, secondo le disposizioni ricevute, mansioni tecniche e/o amministrative.

Profili esemplificativi
— addetti ai servizi amministrativi e tecnici: terminalisti CED addetti all'inserimento dati; magazzinieri con tenuta dei libri carico e scarico e con responsabilità delle merci e degli attrezzi.

2° livello - PAR. 120
Appartengono a questo livello gli impiegati che esplicano mansioni esecutive non richiedenti una particolare preparazione tecnica e/o amministrativa.

Profili esemplificativi
— addetti a mansioni di segreteria, stenografi, dattilografi-terminalisti, addetti alle spedizioni.

1° livello - PAR. 157
Appartengono a questo livello gli impiegati che svolgono mansioni esecutive proprie della qualifica.

Profili esemplificativi
— fattorini, commessi.

Art. 5
(Disciplina dei « quadri »)

a) Definizione
In applicazione della legge 13/5/1985, n. 190, sono considerati quadri quei lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti e operando alle dirette dipendenze del datore di lavoro o di un dirigente, svolgono con carattere di continuità funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi generali dell'impresa, con discrezionalità d'iniziativa nella gestione e/o nel coordinamento, dell'attività aziendale o di significative unità organizzative della stessa. Rientrano inoltre nella categoria dei quadri quegli impiegati che esplicano funzioni specialistiche di particolare rilievo e valenza, di rappresentanza, progettualità e ricerca.

Ferma restando la non automaticità tra l'appartenenza al 6° livello e l'attribuzione della qualifica di quadro, appartengono alla categoria dei quadri quei lavoratori che, nell'ambito del predetto livello degli impiegati, svolgono funzioni di coordinamento dell'attività aziendale, con autonomia nei confronti del datore di lavoro, o funzioni specialistiche di particolare rilievo.

b) Indennità di funzione
Alla categoria dei quadri come individuata nella precedente lett. a), spetta un'indennità mensile pari a L. 150.000 (centocinquantamila), da corrispondersi per tutte le mensilità previste contrattualmente e da computarsi sul T.F.R. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore in atto.

c) Responsabilità civile verso terzi
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare, con onere a proprio carico, i propri dipendenti dell'area quadri contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle funzioni svolte.

Al quadro viene riconosciuta la copertura delle spese di assistenza legale in procedimenti civili e penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.

d) Aggiornamento professionale
Ai quadri potranno essere concessi permessi retribuiti per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale o ad iniziative aventi carattere formativo, inerenti le specifiche competenze.

e) Invenzioni, innovazioni e brevetti
Fatti salvi i diritti per l'attestazione normativa di brevetti, le parti direttamente interessate potranno definire le condizioni anche di carattere economico per l'utilizzazione da parte dell'impresa sia delle invenzioni che delle innovazioni di rilevante importanza per il processo produttivo fatte dai quadri, nei casi in cui le stesse non costituiscano oggetto della prestazione di lavoro dedotta in contratto.

Art. 6
(Classificazione degli operai)

Ai fini dell'applicazione del presente contratto gli operai vengono classificati nei seguenti livelli:

4° livello - PAR. 165 - specializzati super
Per operai specializzati super si intendono quegli operai che in possesso di specifici titoli professionali e delle patenti necessarie, svolgono con conoscenze tecnico-pratiche e competenza professionale, acquisita anche con esperienza aziendale, attività complesse e di rilevante specializzazione.

Profili esemplificativi
— responsabili di vivaio;
— operatori di macchine complesse per il livellamento e il movimento-terra o di altre macchine a tecnologia elevata, manovratori di teleferiche e grù a cavo;
— falegnami, carpentieri, idraulici ed elettricisti impiantisti;
— autisti di autotreni ed autoarticolati.

3° livello - PAR. 145 - operai specializzati
Per operai specializzati si intendono quegli operai che, in possesso, o non, di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze tecnico-pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità.

Profili esemplificativi
— operatori di attrezzature meccaniche specifiche per il miglioramento e l'utilizzazione del patrimonio forestale e per le sistemazioni idraulico-forestali;
— meccanici;
— innestatori, potatori;
— preparatori ed irroratori di prodotti antiparassitari, diserbanti e fitopatologici;
— vivaisti specializzati;
— raccoglitori - selezionatori di semi forestali;
— muratori specializzati;
— addetti all'allevamento di bestiame e di selvaggina;
— motoseghisti addetti al taglio di selezione;
— addetti alla salvaguardia di patrimoni silvo-pastorali.

2° livello - PAR. 125 - operai qualificati

Per operai qualificati si intendono quegli operai che, in possesso o non, di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono, con un certo grado di conoscenze tecnico-pratiche e di capacità professionali, compiti esecutivi variabili.

Profili esemplificativi
— conduttori di macchine ed attrezzature agricole o forestali semplici e/o semoventi;
— addetti alle utilizzazioni forestali (taglio, allestimento, riceppatura ed esbosco di piante forestali);
— selezionatori, preparatori ed imballatori di piantine forestali;
— addetti agli impianti di irrigazione nei vivai e gli aiuto-vivaisti;
— muratori, ferraioli e falegnami qualificati;
— conduttori di veicoli a trazione animale;
— addetti alla realizzazione di semenzai e piantonai;
— addetti alla realizzazione di opere sussidiarie (briglie, gabbioni, recinzioni, manutenzione strade).

1° livello - PAR. 100 - operai comuni

Per operai comuni si intendono quegli operai che, non in possesso di particolari conoscenze o requisiti tecnico-operativi, svolgono lavori generici e semplici; nonché tutte le altre attività che non possono essere ricomprese nei livelli superiori.

Profili esemplificativi
— addetti alle zappature, vangature, spicconature per la preparazione e sistemazione del terreno, sarchiature, zappettature, modeste opere sussidiarie, estirpazioni delle vegetazioni infestanti, semina e messa a dimora delle piantine e lavori di manovalanza per semplici opere di presidio (ciglionate, graticciate, cordonate), carico e scarico da automezzi, riceppatura, sramatura ed esbosco senza uso di mezzi meccanici.

Capo operaio

Incarico da attribuirsi esclusivamente all'operaio del 4° livello che coordina più squadre di operai ovvero, a livello esecutivo, unità operative specializzate. Per tale incarico viene corrisposta una indennità pari al 10% del minimo retributivo nazionale di livello e del salario integrativo per l'intero periodo lavorativo nell'anno e per 14 mensilità.

Capo Squadra

Al fine di corrispondere alle esigenze territoriali, in sede di CIRL sarà individuato il livello nel quale verrà inquadrato il capo squadra.

Impegno a verbale

Per il capo operaio ed il capo squadra sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti derivanti da accordi.

Art. 7
(Orario di lavoro)

Fermo restando l'attuale orario di lavoro settimanale di 39 ore, si concordano permessi retribuiti con le seguenti modalità: 4 ore annuali dall'1/1/92, ulteriori 4 ore annuali dall'1/1/93 e ulteriori 8 ore annuali dall'1/12/93.

Per i lavoratori stagionali la predetta riduzione di orario comporterà la rivalutazione proporzionale del 3° elemento.

In relazione al penultimo comma dell'art. ... (struttura della contrattazione) le Parti convengono che il confronto a livello territoriale o aziendale sulla gestione degli orari di lavoro sarà finalizzato alla introduzione di criteri di flessibilità quali: il calendario di lavoro annuale, l'utilizzo di un predeterminato monte ore derivante da orario ridotto di determinati periodi per dar luogo a prestazioni di lavoro con orario settimanale superiore a quello contrattuale nella stagione più favorevole all'attività forestale.

Art. 8
(Reperibilità)

I datori di lavoro potranno richiedere ai lavoratori dipendenti di essere reperibili per i casi di incendio o di calamità naturali.

In tale caso il lavoratore ha diritto ad una indennità pari al 10% della retribuzione oraria composta dal minimo tabellare nazionale e dal salario integrativo regionale.

Le modalità e le condizioni della reperibilità sono definite dai CIRL.

Art. 9
(Indennità prestazioni antincendio e calamità naturali)

Per ogni ora di prestazione di lavoro per lo spegnimento di incendi o per interventi derivanti da calamità naturali i lavoratori hanno diritto ad una maggiorazione del 25% della retribuzione (minimo tabellare nazionale, indennità di contingenza e salario integrativo regionale) eventualmente cumulabile con altre indennità previste dal CCNL.

Art. 10
(Indennità chilometrica)

L'indennità chilometrica è fissata nella misura di 1/5 del costo di un litro di benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro.

L'ubicazione dei centri di raccolta è stabilita a livello di azienda d'intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti.

Art. 11
(Indennità attrezzi)

Ai lavoratori ai quali il datore di lavoro non fornisca gli attrezzi manuali di uso comune, compete una indennità di L. 300 per ogni giornata di lavoro effettivo.

Art. 12
(Congedo matrimoniale)

Il congedo matrimoniale è pari a quindici giorni di calendario.

Dichiarazione a verbale

Fatte salve le situazioni di miglior favore per i lavoratori già acquisite nella contrattazione integrativa, i CIRL hanno facoltà di regolamentare anticipazioni dalle indennità di cassa integrazione e di malattia.

Art. 13
(Diritti sindacali)

Ore di assemblee nelle unità produttive nelle quali viene prestata l'attività: n. 13 annue.

Le 2 ore di elevazione dei limiti dei permessi sindacali per i delegati aziendali, di cui al precedente CCNL, sono portate a 3

Art. 14
(Distacci sindacali)

Si concordano 3 distacchi per ciascuna organizzazione sindacale.

Art. 15
(Anticipazione sul trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 C.C.)

A termine delle disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, e con particolare riferimento alla facoltà prevista nell'ultimo comma della stessa, il prestatore di lavoro con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

a) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, nonché delle spese di registro e notarili;
c) costruzione della prima casa di abitazione per il dipendente che risulti nella piena proprietà e disponibilità del suolo o in proprietà anche congiunta con il proprio coniuge o titolare, congiuntamente con il proprio coniuge del diritto di superficie;
d) ristrutturazione della casa di abitazione di proprietà del richiedente o in proprietà comune col proprio coniuge.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

La richiesta per le finalità di cui alla lettera a) del presente articolo, deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche.

Ai fini della determinazione e del pagamento dell'anticipazione, dovranno essere presentati al datore di lavoro, preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l'intervento, nonché delle spese complementari essenziali.

La richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale risulti che il compratore o promittente compratore, non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa economico popolare, nonché dell'eventuale preliminare di vendita con firma autenticata.

L'importo dell'anticipazione verrà erogato all'atto della presentazione dell'atto notarile il quale dovrà essere perfezionato entro sei mesi dall'accettazione della domanda.

La domanda di anticipazione per la costruzione della prima casa dovrà essere corredata:

— da una dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale risulti che il richiedente non sia proprietario o comproprietario di altra casa economico popolare;
— da copia autenticata della licenza edilizia;
— dal progetto, comprensivo dei costi dell'opera, firmato da un professionista tecnico iscritto all'ordine professionale.

La domanda di ancipazione per la ristrutturazione della casa di abitazione, secondo la previsione di cui alla lettera d) del presente articolo dovrà essere corredata dagli stessi documenti di cui al comma precedente, esclusi quelli riferiti alla proprietà del suolo.

Nei casi di richiesta di ancipazione previsti ai punti c) e d) di cui al presente articolo, agli aventi titolo, nei limiti massimi dell'accantonamento accertato all'atto della domanda, compete:

1) il 40% da liquidare entro il mese successivo alla presentazione della domanda e dei documenti e da impiegare entro un anno dall'erogazione stessa;
2) il 30% entro il mese successivo alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l'effettivo ed integrale impiego della somma anticipata per le finalità per cui la stessa è stata erogata;
3) l'ulteriore 30% entro il mese successivo alla presentazione di una perizia giurata redatta da un professionista tecnico iscritto all'Ordine professionale, che attesti l'ultimazione dei lavori e la conformità dell'opera al progetto e i costi della stessa.

La perizia giurata, nei casi previsti dalla legge, può esere sostituita da un certificato di abitabilità.

Le opere di cui alle lettere c) e d) dovranno essere ultimate entro due anni dalla data della prima anticipazione.

Tutte le istanze di anticipazione debbono essere presentate con raccomandata A.R. entro il mese di febbraio di ogni anno e l'eventuale graduatoria sarà redatta entro i due mesi successivi.

In tutti i casi di anticipazione, che comunque non potrà superare il costo della terapia, acquisto della casa od opera da costruire o ristrutturare, qualora non venga esibita entro i tempi necessari la documentazione definitiva, o la stessa non risulti conforme alle condizioni che hanno dato luogo a preferenza nella graduatoria o erogazione, ovvero non siano stati rispettati i tempi stabiliti, il dipendente beneficiario dovrà restituire integralmente le somme ricevute con la maggiorazione dell'interesse legale.

L'eventuale calcolo delle domande accoglibili e degli aventi diritto si effettuerà con riferimento al primo gennaio di ogni anno.

Ai fini della formazione dell'eventuale gradutoria si seguiranno, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

— interventi chirurgici di notevole onerosità e complessità;
— acquisto della casa di abitazione con priorità, nell'ordine, ai casi di sfratto non per morosità, al numero dei componenti il nucleo familiare con precedenza per i nuclei con presenza di soggetti handicappati, acquisto dell'alloggio in cui il lavoratore abita e, a parità di condizioni, si darà precedenza ai lavoratori con più basso reddito del nucleo familiare determinato ai fini IRPEF.

I criteri di priorità validi per l'acquisto della prima casa, in quanto applicabili e salvo che per la morosità, sono estesi alla ipotesi di ristrutturazione.

Qualora tutti i suesposti criteri non siano sufficienti a stabilire l'ordine di priorità, si terrà conto dell'ordine cronologico delle domande.

Nei casi più urgenti l'ancipazione per terapie ed interventi straordinari, potrà essere concessa in qualsiasi epoca senza la formazione di alcuna graduatoria.

Art. 16
(Abolizione indennità speciale)

L'indennità speciale del 3% di cui all'art. 24 del CCNL 8/4/1988 è abolita a decorrere dall'1/1/1991.

Dalla stessa data gli importi in cifra fissa derivanti dall'applicazione del 3% sulla paga base degli operai in vigore alla data del 31/12/1990 sono inclusi nei nuovi minimi tabellari.

Art. 17
(Armonizzazione trattamenti impiegati)

Le Parti, nel convenire che tutte le norme, anche di carattere economico, del CCNL impiegati e tecnici agricoli attualmente in vigore e non modificate dal presente Accordo sono da considerarsi acquisite, concordano sulla necessità di procedere, prima della stesura del presente Contratto, a definire il necessario coordinamento dei testi.

Fermo restando quanto convenuto nel comma precedente le Parti, considerate le materie attualmente demandate dal CCNL impiegati alla contrattazione integrativa regionale, interprovinciale o provinciale, concordano che i minimi di stipendio integrativo in vigore costituiscano parte integrante della retribuzione e quindi vadano corrisposti in aggiunta ai minimi nazionali previsti dal presente Contratto. Le Parti concordano altresì che questi importi costituiscano per gli impiegati la base per la definizione del salario integrativo regionale previsto dall'art. ... del presente CCNL.

Le altre materie, previste nell'art. 53 del CCNL impiegati e non definite all'art. ... del presente Contratto, troveranno idonea definizione in sede di stesura.

Per quanto riguarda i permessi, i mezzi di trasporto e il trattamento di missione, le Parti si impegnano a trasferire le norme relative nella parte comune ad operai ed impiegati previa la necessaria coordinazione.

Per quanto riguarda l'anticipazione del T.F.R., si applica l'accordo allegato al CCNL impiegati in vigore, previ accordi con l'ENPAIA.

Impegno a verbale

Armonizzazione CIRL - CCNL

Considerata l'esigenza di una rapida armonizzazione fra le normative dei vigenti contratti integrativi regionali e quella del presente CCNL con particolare riguardo alle innovazioni e al riordino introdotto per vari istituti con l'Accordo di rinnovo, gli Enti e le Organizzazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, territorialmente competenti, provvederanno entro il mese di maggio 1991 alle modifiche anche formali all'uopo necessarie.

Subito dopo tale data le Parti stipulanti a livello nazionale si riuniranno per verificare lo stato della contrattazione integrativa territoriale.

Indicazioni ed orientamenti di massima per il rinnovo dei contratti integrativi territoriali potranno essere concordate fra le stesse Organizzazioni ed Enti firmatari del CCNL mediante appositi incontri da convocare entro il 1991.

Aumenti minimi retributivi

Operai	dal 1.1.1991	dal 1.1.1992	Totale
Specializzati super	63.986	149.301	213.287
Specializzati	42.231	108.871	144.102
Qualificati	37.717	88.606	125.723
Comuni	27.000	63.000	90.000

Impiegati	dal 1.1.1991	dal 1.1.1992	Totale
6	89.475	208.775	298.250
5	58.920	137.480	196.400
4	54.885	128.065	182.950
3	48.690	113.610	162.300
2	37.500	87.500	125.000
1	27.000	63.000	90.000

Tabelle minimi retributivi

Operai (1)	dal 1.1.1991	dal 1.1.1992	Parametri
Specializzati super	542.669	691.970	165
Specializzati	507.524	609.395	145
Qualificati	437.184	525.292	125
Comuni	357.554	420.554	100

(1) I minimi tabellari includono la ex indennità speciale del 3%.

Impiegati	dal 1.1.1991	dal 1.1.1992	Parametro
6	813.475	1.022.250	235
5	662.920	800.400	184
4	554.885	682.950	157
3	486.690	600.300	138
2	434.500	522.000	120
1	372.000	435.000	100

Art. 18
(Decorrenza e durata)

Il presente contratto decorre dall'1/1/91 e scadrà il 31/12/93.

La disdetta del CCNL sarà inviata almeno dieci mesi prima della scadenza; la piattaforma per il rinnovo sarà presentata entro otto mesi prima della scadenza e le trattative avranno inizio almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 19
(Contratti di formazione e lavoro)

I punti 3° e 6° dell'allegato A del precedente CCNL saranno modificati come segue:
punto 3°:

Le parti attueranno unitariamente un esame preventivo in sede regionale dei contratti di formazione da attivare, al fine di verificarne la conformità in base alla presente regolamentazione.

I contratti così esaminati possono essere presentati alla sezione di collocamento territorialmente competente per dare luogo all'immediata assunzione. Copia dei contratti va comunque notificata all'Ispettorato provinciale del lavoro e alle Organizzazioni sindacali provinciali.
punto 6°:

Il contratto di formazione e lavoro avrà la durata massima di dodici mesi per l'acquisizione della qualifica di operaio qualificato e di due anni per le altre. Nel caso di contratto biennale, l'acquisizione della qualifica di operaio qualificato decorrerà dopo il dodicesimo mese dall'assunzione. Il periodo di prova è stabilito in mesi due di prestazione effettiva per i contratti di durata biennale e in mesi uno per quelli di durata di dodici mesi.

Dichiarazione a verbale Centrali Cooperative - FLAI-CGIL, FISBA-CISL, UISBA-UIL

Per il socio lavoratore di cooperative si fa riferimento al protocollo d'intesa interconfederale 5 aprile 1990.

ASSUNZIONI E MOBILITA'

Una circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica

Ad utile conoscenza dei lettori, pubblichiamo la circolare n. 71206/9.2.27 in data 6 febbraio 1991 del Dipartimento per la Funzione pubblica (apparsa sulla G.U. n. 38 del 14/2/91), con la quale vengono forniti orientamenti sull'applicazione delle norme regolanti per l'anno in corso le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche ai sensi della legge 29 dicembre 1990 n. 407.

Ai fini di una uniforme applicazione della normativa in oggetto, si ritiene opportuno fornire, nell'ambito dei **poteri di indirizzo** e **coordinamento previsti dall'art. 27 della legge qua**dro sul pubblico impiego n. 93/1983, utili indicazioni, che di seguito si riportano, concernenti le disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Mobilità

Si precisa, anzitutto, che rimane valida la normativa riguardante le procedure di mobilità, così come specificato nelle circolari n. 36217/9.2.27 del 18 luglio 1989 e n. 48878/9.2.27 del 7 aprile 1990.

Ciò perché la copertura dei vuoti di organico con la mobilità di personale in esubero in alcune amministrazioni pubbliche costituisce via primaria, in funzione di una razionale dislocazione del personale e del contenimento della spesa pubblica.

Pertanto, il richiamo alla disciplina della mobilità contenuto nell'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è da intendersi, come obbligo a concludere le operazioni di mobilità avviate negli anni 1988, 1989 e 1990 e ad avviarle se, fino ad ora, non lo siano state.

Di conseguenza, le amministrazioni che non hanno ottemperato agli adempimenti relativi, sono invitate a provvedervi sollecitamente, significando, da un lato, che le autorizzazioni ad assumere di questa Presidenza saranno concesse soprattutto sulla base della preventiva attuazione della mobilità e dall'altro, che l'indizione di nuovi concorsi resta subordinata (vedasi art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1988, n. 325) al compimento di tali adempimenti.

Ciò premesso, le amministrazioni che ritengano di dover pubblicare ulteriori disponibilità di posti dovute a mancanza di domande nelle precedenti fasi di mobilità volontaria, a modifica di pianta organica o a cessazioni del servizio comunque verificatesi, possono dare avvio alla procedura di mobilità, comunicandone l'entità al Dipartimento della funzione pubblica.

Si coglie l'occasione di precisare che con decreto pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, il 29 gennaio 1991, i dipendenti degli enti locali dissestati appartenenti a profili professionali in esubero debbono presentare domanda di mobilità per i posti ancora vacanti delle amministrazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 marzo 1988, n. 22-*bis*, 12 maggio 1989, n. 36-*bis*, 8 agosto 1989, n. 60-*bis*, 5 dicembre 1989, n. 93-*bis* e 26 luglio 1990, n. 59-*bis*. Le amministrazioni destinatarie delle domande attuano i trasferimenti anche per i posti che comunque risultino disponibili al momento della presentazione della domanda. Infatti, in considerazione del fatto che l'art. 25 della legge 24 aprile 1989, n. 144, prevede, per gli enti locali in situazione di dissesto economico la possibilità di riduzione della pianta organica con conseguente esubero di personale, è stato ritenuto necessario riaprire i termini per la presentazione delle domande e permettere così la sistemazione di detto personale mediante processi di mobilità volontaria, in attesa di una prossima attuazione della mobilità di ufficio.

Si precisa che per l'attivazione di questa prima fase di mobilità è sufficiente che l'ente abbia deliberato ai fini del proprio risanamento economico l'eventuale riduzione della pianta organica, senza attendere il decreto finale di approvazione del risanamento da parte del Ministero dell'interno.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, le amministrazioni sono tenute alla predisposizione di dotazioni organiche territoriali, anche provvisorie, previo giudizio di congruità, mediante provvedimento formale previsto dai rispettivi ordinamenti. Detto adempimento costituisce obbligo particolarmente specifico e puntuale a carico delle amministrazioni ministeriali, le quali, in considerazione anche degli avvenuti inquadramenti ex art. 4, comma 8, della legge n. 312/1980 nei profili professionali, sono invitate a inviare tali notizie. Infatti, dette dotazioni organiche costituiscono presupposto e condizione in base ai quali questa Presidenza può autorizzare concorsi ed assunzioni.

Assunzioni

Per quanto attiene alle assunzioni di nuovo personale, le fonti normative che le disciplinano sono: legge 29 dicembre 1988, n. 554, come modificata dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144; legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Risulta, pertanto, confermata, per l'anno 1991, la stessa disciplina degli anni precedenti integrata dalle nuove disposizioni introdotte dalla legge n. 407/1990.

Anzitutto, il richiamo alla disciplina contenuta nella legge n. 554/1988 è nel senso che le amministrazioni possono effettuare direttamente assunzioni limitatamente al 50%, se

trattasi di enti locali, e al 25%, se trattasi di altre amministrazioni, dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio e non coperti al 1° gennaio 1990, e a condizione che abbiano dato attuazione alla mobilità. Diversamente, per ulteriori assunzioni è necessaria l'autorizzazione di questa Presidenza.

La proroga di un anno dei riferimenti temporali contenuti nell'art. 1, comma 1 e 3, nell'art. 2, comma 1, e nell'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 554/1988, va intesa nel senso che il riferimento temporale considerato slitta al biennio successivo. Così, ad esempio, quando l'art. 1, comma 1, parla delle cessazioni dal servizio verificatesi dal 1° gennaio 1988, deve intendersi che tale data di riferimento sia quella del 1° gennaio 1990. Così pure, quando, all'art. 2, comma 1, si consente di autorizzare assunzioni ricorrendo anche ad idonei del quadriennio 1985-1988, tale riferimento temporale, va inteso nel senso di quadriennio 1987-1990.

Si ricorda che già la legge n. 37/1990 di conversione del decreto-legge n. 413/1989, dispone la proroga di un anno dei termini della legge n. 554/1988.

Quanto sopra premesso, si illustrano qui di seguito, le novità.

Fra le disposizioni della legge n. 407/1990 non compare più quella norma che consentiva di assumere nell'anno in corso i vincitori dei concorsi le cui prove fossero iniziate entro l'anno precedente. Tale facoltà veniva riconosciuta in una fase di passaggio da un regime di assunzioni libere ad uno di assunzioni controllate ed autorizzate. La ulteriore permanenza di tale disposizione avrebbe costituito una palese incongruenza in un sistema di assunzioni tutto basato sull'autorizzazione.

Il comma 3 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n 407, prevede che le province, i comuni, loro consorzi e le comunità montane possono procedere, comunque, ad assunzioni per i servizi di assistenza alla infanzia, agli anziani, ai cittadini portatori di handicap, entro il limite delle attuali piante organiche. Pertanto, in tale area di attività, le amministrazioni interessate possono assumere anche indipendentemente dalle cessazioni dal servizio e dall'aver attuato la mobilità, purché trattasi di professionalità impegnate nella specifica area dell'assistenza sopra individuata. Perciò unico limite è costituito dalle vacanze esistenti nelle relative piante organiche alla data di entrata in vigore della legge n. 407/1990. Delle assunzioni effettuate in base al suddetto comma 3 ne va data tempestiva comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

Notevole importanza assume la disposizione del comma 7, dell'art. 1. Con essa si definisce che il 30% delle assunzioni, a tempo indeterminato, da effettuarsi ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nelle regioni del Centro-Nord, sono riservate ai lavoratori di aziende private, che fruiscono dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per non meno di dodici mesi. Si intende con ciò riassorbire il fenomeno dei cassintegrati, di nota consistenza nell'area geografica del Centro-Nord. Con decreto, in corso di perfezionamento, saranno disciplinati i criteri e le modalità per la predisposizione di apposite liste presso i competenti uffici circoscrizionali del lavoro. Pertanto, in tutti i casi in cui le amministrazioni ed enti attivano ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/1987, richieste di avviamento a selezione devono specificare ai competenti uffici circoscrizionali del lavoro il numero dei posti da ricoprire ai sensi della riserva in questione.

Infine, il comma 4 dell'art. 1 consente al Presidente del Consiglio di autorizzare, in deroga al comma 2 dell'art. 4 della legge 7 luglio 1988, n, 254, le amministrazioni statali a indire pubblici concorsi per le qualifiche funzionali e profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e successive modificazioni.

Preliminarmente si precisa che detta disposizione riguarda le sole amministrazioni ministeriali. A seguito della defatigante e non puntuale applicazione dell'inquadramento, provvisorio e definitivo, del personale nelle qualifiche e nei profili professionali ai sensi dell'art. 4, commi 8, 9 e 10 della legge n. 312/80, le amministrazioni ministeriali non hanno potuto, nel corso degli ultimi anni, indire concorsi in forza del divieto contenuto nell'art. 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, con la conseguenza pratica che le stesse si trovano, ora, nell'impossibilità di poter assumere in mancanza di graduatorie valide cui attingere.

In merito, si rammenta che questa presidenza potrà dare corso alle richieste solo se in queste si farà riferimento in maniera specifica alle sedi di servizio e alle qualifiche e profili interessati, nel contesto delle dotazioni organiche territoriali. L'invio di queste ultime costituisce, quindi, adempimento preliminare in quanto le autorizzazioni saranno concesse per specifiche sedi territoriali.

Per quanto riguarda il numero e la tipologia dei posti da mettere a concorso, si precisa che in tale novero non debbono essere considerati quelli dichiarati disponibili per la mobilità.

Al fine di consentire al Dipartimento della funzione pubblica la emanazione dei decreti autorizzativi ad indire concorsi nei ministeri, in un contesto di programmazione complessiva delle risorse umane da immettere nella pubblica amministrazione, si invitano le amministrazioni interessate a far pervenire le richieste entro il 30 maggio 1991.

Quanto sopra premesso, considerato che le disposizioni normative richiamate, nonché soprattutto l'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325/88, subordinano l'attivazione delle normali procedure di reclutamento alla preventiva attuazione della mobilità, si invitano gli organi di controllo a vigilare sul puntuale adempimento della normativa.

Il Ministro: Gaspari

FORMAZIONE DI QUADRI TECNICI ED AMMINISTRATIVI NEL MEZZOGIORNO

Una deliberazione del CIPE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio è apparsa un'importante deliberazione del CIPE, riferita al terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-92, con la quale viene determinato in lire 414,1 miliardi l'onere previsto per l'attuazione del progetto « Formazione di quadri tecnici ed amministrativi », nel triennio considerato.

Si tratta di una iniziativa di notevole rilievo, che vede interessata anche l'UNCEM con specifico riferimento al coinvolgimento nel progetto delle Comunità montane. Ne abbiamo già riferito in passato su queste pagine.

La deliberazione in esame, della quale pubblichiamo il testo integrale, invita altresì il Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno ad attivare le iniziative utili ad agevolare gli obiettivi previsti dall'intesa di programma sottoscritta il 7 dicembre 1990 tra tutte le Amministrazioni interessate al progetto formativo, denominato Ri.P.A.M.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 gennaio 1991.

Terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-92.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64 e, in particolare, l'art. 1 il quale tra gli obiettivi prioritari dell'intervento straordinario individua le attività e le iniziative da promuovere anche relativamente all'attività di assistenza tecnica e di formazione dei quadri amministrativi, con particolare riguardo al raggiungimento di efficienti strutture gestionali per il potenziamento del sistema delle autonomie locali;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, di riforma dell'ordinamento delle autonomie locali che comporta il necessario avvio del processo di ammodernamento e di riqualificazione della organizzazione amministrativa degli enti locali, in particolare del Mezzogiorno;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, di riforma del procedimento amministrativo, che richiede una specifica qualificazione dei funzionari per il perseguimento dei fini di economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa secondo i criteri e le modalità indicate;

Visto l'aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-92 approvato dal CIPE in data 29 marzo 1990 che prevede, nell'ambito dei progetti strategici, il progetto di *« Formazione di quadri tecnici ed amministrativi »* avente lo scopo di fornire alle regioni ed al sistema delle autonomie locali quadri dotati di professionalità finalizzata a migliorare l'efficienza e l'efficacia amministrativa e progettuale ed a favorire la ristrutturazione di tali enti in sintonia con quanto prefigurato dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;

Visto il terzo piano annuale di attuazione del programma stesso, approvato dal CIPE in data 29 marzo 1990 che prevede per l'attuazione dei progetti strategici una assegnazione finanziaria per complessivi 4.200 miliardi di lire;

Vista la nota n. 9838 in data 17 dicembre 1990 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e l'allegato piano di attuazione del progetto strategico denominato *Ri.P.A.M.*;

Vista l'intesa di programma sottoscritta in data 7 dicembre 1990 tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e i Ministri per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, per la funzione pubblica, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, e successivamente, in data 14 gennaio 1991, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Considerato che gli interventi previsti nella predetta intesa abbracciano un arco di attività quinquennale (1990-1994) e saranno attuati in due fasi di cui la prima, triennale, comporta una spesa di lire 509,5 miliardi, a totale carico dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Considerato che il piano generale di attuazione contiene le linee programmatiche su cui l'attività dell'intesa dovrà muoversi nel primo triennio di applicazione;

Udita la relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Prende atto

che il piano generale predisposto in attuazione dell'intesa contiene le linee programmatiche del progetto attinente la riqualificazione della pubblica amministrazione locale meridionale definendone gli obiettivi, le azioni, le procedure e i destinatari dell'intervento e inoltre:

quantifica in lire 923,6 miliardi il fabbisogno finanziario necessario al

raggiungimento degli obiettivi, da realizzarsi nel quinquennio 1990-1994 attraverso una prima fase triennale e una seconda fase biennale;

assegna le risorse finanziarie complessive come sopra indicate ripartite, in via di massima per ogni linea di intervento, relativamente al primo triennio per 414,1 miliardi di lire e al secondo biennio per 509,5 miliardi di lire;

stabilisce che la realizzazione del progetto avvenga ad opera di un ente da costituire in forma consortile, cui possono partecipare — quali enti promotori — il Formez, l'I.R.I., l'E.N.I., la S.S.P.A. ed il C.N.R. mentre resta aperta anche ad altri qualificati soggetti pubblici istituzionali;

individua nell'agenzia l'organismo preposto alla gestione finanziaria delle risorse per la realizzazione del suddetto progetto;

chiarisce che gli oneri per il personale assunto a seguito dei corsi-concorso, a decorrere dalla data di effettiva assunzione, graveranno sulle regioni e sugli enti locali che immetteranno nei propri ruoli il personale così assunto.

Invita

il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a porre in essere tutte le necessarie iniziative atte ad agevolare e sollecitare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'intesa e dal suo piano di attuazione vigilando nel contempo che le azioni relative all'attività del primo triennio tendano prioritariamente:

a selezionare e formare — ai fini dell'immissione negli organici — nuove unità di personale tecnico ed amministrativo fornendo loro adeguata qualificazione tale da consentirne l'utilizzo in particolar modo nei nuovi settori emergenti quali l'ambiente, il territorio, la difesa del suolo, l'analisi economico-finanziaria e tributaria, l'informatica nonché nuovi modelli organizzativi e gestionali;

ad aggiornare le unità di personale già in servizio, ivi compreso il primo livello dirigenziale;

ad assicurare che in fase attuativa venga data priorità al soddisfacimento delle esigenze di regioni e comuni i cui territori risultano inseriti nella fascia « A »;

a sensibilizzare le regioni e gli enti locali per una fattiva adesione al progetto sia nella fase di quantificazione di posti da porre a concorso, nella loro disaggregazione per vari livelli, che nella fase di predisposizione dei corsi medesimi per una migliore rispondenza degli stessi alle esigenze che promanano dai livelli locali;

a favorire l'acquisizione di adeguate risorse finanziarie da parte del Fondo sociale europeo;

a verificare, attraverso adeguata procedura di valutazione, la compatibilità dei costi di formazione e aggiornamento — con particolare riferimento a quelli inerenti i livelli medio-alti — indicati nel piano di attuazione con la media dei costi pro-capite rilevabili, per pari livelli, nelle correnti attività di formazione. A tal fine le risorse finanziarie relative al primo triennio potranno essere erogate solo successivamente all'avvenuta valutazione, da parte del Dipartimento per il Mezzogiorno, dei programmi annuali e relativa approvazione da parte del Ministro stesso.

Delibera

che l'onere previsto, per il triennio 1990-92 per l'attuazione del progetto di cui in premessa, pari a 414,1 miliardi di lire, graverà interamente sulla quota di lire 4.200 miliardi destinati dal terzo piano annuale di attuazione per le finalità da raggiungere mediante i progetti strategici.

Roma, 15 gennaio 1991
Il Presidente: Cirino Pomicino

Convegno degli amministratori locali promosso dalla Coldiretti di Cuneo

Alla presenza di un folto e qualificato pubblico si è svolto il 17 febbraio il convegno indetto dalla Coldiretti di Cuneo dal tema: « *Autonomie Locali ed Agricoltura* ».

Ospite il sen. Riccardo Triglia, che ha concluso il convegno dopo le due relazioni tecniche del dr. Giovanni Monchiero e dell'ing. Pier Mario Facciotto.

Ad aprire l'assise il Presidente provinciale Lorenzo Bergese seguito dall'Assessore provinciale all'agricoltura Giovanni Ciravegna in rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale.

Molti i problemi emersi dall'incontro. Intanto si è voluto ribadire come l'ente « *comune* » sia il primo momento politico ed amministrativo con il quale ogni cittadino ha quotidianamente a che fare. Molti comuni medio-piccoli sono però in difficoltà. E questi sono in Italia 7000 su poco più di 8000.

Difficoltà gestionali e di ordine finanziario preoccupano gli amministratori dei comuni minori, stretti nella morsa che vede da una parte il cittadino che pretende maggiori servizi, dall'altra uno Stato che pare orientato a considerare aree di minore rilievo quelle non caratterizzate dall'essere metropoli. Tra tali e tanti problemi avanza la richiesta del mondo agricolo, che non fa un discorso di agricoltura in senso stretto ma chiede ai comuni la difesa della ruralità.

Il coltivatore si sente oggi custode del territorio ed elemento indispensabile per il presidio dello stesso, *soprattutto nelle zone montane*. Se questo sarà capito dagli amministratori, occorrerà concretizzare il concetto nei singoli comuni partendo intanto da una chiara impostazione degli Statuti, che entro breve dovranno essere adottati da ogni comune.

Non è mancato il richiamo ai problemi grandi e piccoli che quotidianamente ogni amministratore deve affrontare. Dalle difficoltà di ordine burocratico nell'attivare la normativa regionale e nazionale che vincola il territorio, alla possibilità di individuare la gestione dei servizi in maniera meno onerosa.

E qui la precisazione del sen. Riccardo Triglia è stata molto opportuna. « *Occorre crescere* » ha ricordato il Presidente dell'ANCI. « *Una crescita che vede coinvolti in prima persona gli amministratori e poi i cittadini. I primi nel senso di sfruttare tutte le possibilità di aggregazione per quanto concerne i servizi indispensabili alla comunità: dalla raccolta rifiuti al trasporto alunni; i secondi che devono vedere nel comune e negli amministratori non la controparte come spesso succede, ma un momento fortemente ancorato alle esigenze dei singoli cittadini* ».

Certamente non è una legge che può ristabilire il giusto rapporto tra Amministratore ed amministrato. La legge è uno strumeno a disposizione di quanti intendono usarlo per perseguire il giusto fine. E qui gli amministratori presenti al convegno hanno manifestato la loro ferma intenzione a non abbandonare il campo convinti che le difficoltà attuali siano tutte superabili nella misura in cui si ritorna ad amministrare ed a fare politica come momento di autentico servizio alla comunità, piccola o grande essa sia.

RAPPRESENTATIVITÀ SINDACALE

I requisiti per la partecipazione agli Accordi nazionali del Pubblico impiego

Lo scorso marzo il Dipartimento per la Funzione pubblica ha diramato la lunga nota che di seguito pubblichiamo (Circolare 72549/8.93.5 in data 1.3.1991) quale utile contributo d'informazione, relativa alla individuazione dei requisiti di maggiore rappresentantività a livello nazionale delle Confederazioni e Organizzazioni sindacali, al fine della loro partecipazione alle trattative contrattuali di cui alla legge n. 93/83 sul pubblico impiego, di imminente rinnovazione.

Il Consiglio di Stato con le decisioni n. 901/90, 946/90, 947/90 e 948/90, tutte adottate in data 29 maggio 1990 a seguito di domanda di appello presentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso altrettante decisioni del T.A.R. Lazio pronunciate a seguito di ricorsi intentati da varie Organizzazioni sindacali, ha confermato la legittimità sia dell'articolo 8 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, e sia della Direttiva-Circolare n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988 nella parte in cui la stessa ha individuato le percentuali minime riferite alle deleghe, ai voti ed alla diffusione territoriale delle Organizzazioni sindacali, quali requisiti di qualificazione dei criteri stabiliti con il predetto articolo 8 del D.P.R. 395/88 per l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale.

Il Consiglio di Stato ha, peraltro, precisato che la valutazione della consistenza associativa delle Organizzazioni sindacali deve essere effettuata non soltanto in base agli elementi quantitativi fin'ora considerati, ma anche in base agli elementi qualitativi riconducibili alla specificità ed alla rilevanza professionale dei lavoratori dipendenti, quando tali specificità sono rilevanti nell'ambito del Comparto di contrattazione cui gli stessi appartengono.

In sostanza la magistratura amministrativa ha censurato la nuova normativa introdotta con le citate disposizioni ai fini dell'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale richiesta dalla Legge-quadro sul Pubblico Impiego legge 29 marzo 1983, n. 93, soltanto nella parte in cui non prevede anche l'elemento qualitativo riferito a specifiche categorie professionali quando tali figure acquistano particolare rilevanza e specificità nell'ambito di ciascun comparto di contrattazione collettiva di cui al D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68.

In conformità alle suddette decisioni questa Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica, con la presente Direttiva-Circolare, che sostituisce ed abroga le precedenti Direttive-Circolari n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, n. 32529/8.93.5 del 21 aprile 1989, n. 42257/8.93.5 del 19 gennaio 1990, n. 55533/8.93.5 del 19 settembre 1990 e n. 56661/8.93.5 del 23 ottobre 1990, invita le Amministrazioni in indirizzo ad attenersi alle seguenti direttive per l'accertamento del requisito della maggiore rappresentatività su base nazionale delle confederazioni e delle Organizzazioni Sindacali al fine di determinare le composizioni delle delegazioni sindacali per la partecipazione alla formazione degli Accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ed al fine di regolare uniformemente le Relazioni Sindacali nel Pubblico Impiego in tutte le circostanze in cui è necessaria l'individuazione del requisito della maggiore rappresentatività sindacale.

1. La legge-quadro sul Pubblico Impiego n. 93 del 1983

La legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, oltre alla negoziazione di cui all'articolo 5 finalizzata alla determinazione, composizione ed eventuali variazioni dei Comparti di contrattazione collettiva, disciplina i seguenti tre livelli di contrattazione per il personale rientrante nel proprio ambito di applicazione:

— Intercompartimentale, che riguarda la totalità dei pubblici dipendenti (Art. 12);
— di Comparto (i Comparti sono stati definiti con il Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68) (Artt. 6 e seguenti);
— Decentrato, nazionale e per area territorialmente delimitata (Art. 14).

Per ciascuna delle contrattazioni sopra indicate la legge quadro 93/83 prevede le seguenti composizioni della « *Delegazione Sindacale* »:

— per la determinazione, composizione ed eventuali variazioni dei Comparti di contrattazione collettiva: le Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
— a livello Intercompartimentale: le Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;
— a livello di Comparto: oltre le Confederazioni sopra citate, le Organizzazioni Sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel Comparto;
— a livello Decentrato: oltre le Confederazioni sopra indicate, le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nel settore interessato.

In ogni livello di contrattazione la « *Delegazione Sindacale* » è formata da Confederazioni ed Organizzazioni aventi un peculiare requisito di rappresentatività qualificata, indicato nei termini della « *maggiore rappresentatività su base nazionale* ».

Per la contrattazione decentrata è anche previsto un minor grado di estensione rappresentativa che consente la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali maggiormente

rappresentative nel settore interessato a tale contrattazione.

L'espressione normativa (« *maggiore rappresentatività* »), necessariamente aperta e flessibile, non consente a volte di individuare un discrimine sufficientemente affidabile tra le Associazioni di tutela sindacale qualificate e quelle che non raggiungono la posizione legittimante indicata dalla legge-quadro 93/83.

Importanza centrale rivestono, dunque, nel sistema definito da detta legge, l'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione tenuta ad attuare il procedimento normativo a base negoziale e l'individuazione, quindi, di criteri o parametri di riferimento per le rilevazioni della maggiore rappresentatività che garantiscano la coerenza delle valutazioni discrezionali, rispetto alla « *ratio* » legislativa che informa la contrattazione nel pubblico impiego, e ne consentano il controllo.

Ciò dà ragione della ritenuta opportunità di procedere a tale individuazione già in occasione della sottoscrizione dell'Accordo Intercompartimentale per il triennio 1988-90 recepito nel D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, nonché della necessità che la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 95 della Costituzione, di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400 e di quelle specificamente previste in materia di pubblico impiego dall'articolo 27 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, definisca regole di indirizzo volte ad assicurare comportamenti uniformi nell'accertamento del requisito della « *maggiore rappresentatività* ».

2. D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395

Ai fini dell'applicazione delle riferite disposizioni della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, l'articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, ha indicato, come criteri di riferimento per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle Confederazioni e delle Organizzazioni Sindacali, i seguenti elementi:

a) la consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle singole Amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale, accertata mediante comunicazione delle stesse Amministrazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica — ed alle Organizzazioni Sindacali a cui le deleghe si riferiscono, prima dell'avvio delle trattative di cui all'articolo 12 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93 e dei Comparti di contrattazione collettiva di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
b) l'adesione ricevuta in occasione di elezione di membri sindacali in organismi amministrativi previsti dalle leggi vigenti, costituiti negli ambiti dei diversi Comparti, o in occasione di altre consultazioni elettorali per la costituzione del Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione, ovvero per la nomina di soggetti cui ai diversi livelli, anche decentrati, venga conferito potere rappresentativo e negoziale per gli Accordi previsti dall'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
c) diffusione e consistenza delle strutture organizzative negli ambiti categoriali e territoriali di ciascun Comparto di contrattazione valutate sulla base dell'applicazione dei criteri indicati nella lettera a).

Questi criteri risultano essere quelli più congrui al fine di accertare uniformemente il requisito della « *maggiore rappresentatività sindacale* » nell'ambito delle relazioni sindacali nel pubblico impiego e rispetto alla problematica specifica della contrattazione collettiva sempre nel pubblico impiego, perché rilevatori della affidabilità negoziale dell'interlocutore sindacale.

Il criterio della consistenza associativa di cui alla lettera a) congiunto con quello della diffusione e consistenza delle strutture organizzative di cui alla lettera c) consentono di apprezzare la cosiddetta « *serietà di impianto del Sindacato* », vale a dire il suo radicamento tra i dipendenti del pubblico impiego e quindi la sua capacità di essere esponenziale, in maniera non episodica, degli interessi collettivi organizzati.

In riferimento al criterio della consistenza associativa delle Associazioni di tutela sindacale, va anche sottolineato che le deleghe conferite alle singole Amministrazioni dai dipendenti per la trattenuta del contributo sindacale costituiscono uno strumento di indubbia oggettività e trasparenza nella rilevazione di detta consistenza.

Il criterio dell'adesione elettorale trova giustificazione nella circostanza — comprovata nelle recenti esperienze sindacali — che l'adesione alla linea rivendicativa e di tutela espressa da una Organizzazione Sindacale non ha più quale canale esclusivo l'iscrizione al Sindacato stesso. Talché l'adesione elettorale da un lato esprime il gradimento attuale riscosso dall'Organizzazione Sindacale anche da parte dei non iscritti e dall'altro avvalora l'efficacia comunque generale dei risultati della contrattazione.

Quanto al criterio della diffusione e consistenza delle strutture organizzative, esso corrisponde alla necessità di prescegliere come interlocutori di un negoziato nazionale solo Associazioni sindacali che siano equilibratamente presenti sul territorio nazionale e non già espressioni di mere istanze locali.

Tali considerazioni, fermo restando il criterio della diffusione e consistenza delle strutture organizzative, evidenziano l'autonoma valenza e la specifica portata di ciascuno degli altri due criteri in parola, valutando in tal modo, con le modalità indicate nel seguito, esauriente ai fini dell'individuazione della « *maggiore rappresentatività* » accanto al predetto criterio territoriale o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle Amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale.

Entro i detti limiti e criteri si colloca l'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione, che, come già detto, è tenuta ad attuare il procedimento normativo a base negoziale.

I predetti criteri comportano che eventuali dati comunicati dalle Confederazioni e dalle Organizzazioni sindacali in ordine alla loro consistenza organizzativa ed associativa siano opportunamente comparati con dati che, ai fini della presente Direttiva-Circolare, le Amministrazioni pubbliche sono tenute a rilevare ed a comunicare con le modalità nel seguito indicate ed a cui — tenuto conto della loro oggettiva affidabilità — si farà esclusivo riferimento con le modalità anch'esse nel seguito indicate.

3. Modalità di accertamento della maggiore rappresentatività sindacale

a) Modalità di ordine generale

Ciò premesso — e sottolineato come l'utilizzo dei criteri sopra ricordati debba essere finalizzato a consentire il più alto grado di trasparenza nelle Relazioni Sindacali nel Pubblico Impiego e ad ammettere alle trattative per la definizione degli Accordi di-

sciplinati dalla legge quadro 93/83 le Confederazioni e le Organizzazioni Sindacali che, per ciascun livello di contrattazione collettiva, risultino effettivamente rappresentative ed esponenziali di interessi collettivi —, si formulano le seguenti regole di indirizzo valevoli per i diversi livelli di contrattazione in precedenza indicati:

A) A livello Intercompartimentale e per la determinazione, composizione e variazione dei Comparti di contrattazione collettiva sono considerate maggiormente rappresentative su base nazionale le Confederazioni presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e quelle per le quali è accertata, con le modalità descritte nella seguente lettera B), la rappresentatività qualificata in almeno due Comparti di Organizzazioni sindacali ad esse aderenti.

B) Per ciascun Comparto di contrattazione collettiva sono considerate maggiormente rappresentative sul piano nazionale le Organizzazioni Sindacali che:

1 - relativamente alla precedente lettera a) del paragrafo 2, abbiano un numero di iscritti — risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale conferite alle Amministrazioni ricomprese nei Comparti di contrattazione collettiva di cui al D.P.R. 68/86 — non inferiore al cinque per cento delle deleghe complessivamente espresse in ciascuno dei detti Comparti;

2 - relativamente alla precedente lettera b) del paragrafo 2, abbiano ottenuto nei procedimenti elettivi un quorum di voti pari almeno al cinque per cento del numero complessivo dei votanti per ciascun Comparto, prendendo a riferimento, in via principale, le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nelle Commissioni del personale, in via subordinata, quelle riguardanti le Commissioni di disciplina e, nei casi in cui le precedenti fattispecie non prevedano una procedura elettiva, le elezioni riguardanti la nomina dei rappresentanti del personale nei Consigli di Amministrazione;

3 - relativamente alla precedente lettera c) del paragrafo 2, abbiano strutture territoriali in almeno un terzo delle Regioni e delle Province, con adeguata consistenza misurata alla stregua del criterio di cui al precedente punto 1 del presente paragrafo.

C) Nella delegazione sindacale per gli Accordi Decentrati di cui all'articolo 14 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93 sono comprese, oltre alle Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale come sopra individuate, anche le Organizzazioni Sindacali che abbiano nell'area decentrata interessata, alla stregua dei medesimi criteri indicati alla lettera B), punti 1 e 2 del presente paragrafo, la maggiore rappresentatività degli interessi collettivi dei dipendenti destinatari degli Accordi predetti.

b) Modalità di ordine particolare

Le regole di indirizzo sopra esposte trovano necessarie eccezioni relativamente all'ambito degli interessi rappresentati in quattro ipotesi:

1 - per il personale rientrante nell'« *Area Medica* » del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale, in forza della esplicita previsione di cui all'articolo 6 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68;

2 - per i dirigenti dei vari Enti ed Amministrazioni pubbliche ricompresi nei Comparti di contrattazione di cui al citato D.P.R. 68/86, in considerazione della loro peculiare posizione funzionale e del conseguente esercizio di poteri dell'Amministrazione nei confronti dei terzi e dei dipendenti;

3 - per il personale dipendente delle Amministrazioni che, nell'ambito dei Comparti di contrattazione collettiva di cui agli articoli 4 e 5 del citato D.P.R. 68/86, costituiscono specifiche articolazioni settoriali con carattere di assoluta peculiarità all'interno di tali Comparti, tali da attribuire al personale dipendente da dette Amministrazioni una collocazione del tutto particolare rispetto al personale dei citati Comparti nel loro complesso;

4 - per il personale appartenente a particolari categorie che vantano una specificità professionale ed una rilevanza tali da renderle assolutamente eterogenee rispetto alle altre comprese nello stesso Comparto di contrattazione, non rilevando, a tal fine, l'appartenenza alle diverse qualifiche funzionali ed ai relativi profili professionali, atteso che tale articolazione è comune a tutti i dipendenti pubblici e quindi non costituisce elemento di rappresentazione delle indicate specificità e rilevanza.

Detta eterogeneità si manifesta, cumulativamente, nelle seguenti condizioni:

— nelle peculiarità delle funzioni attribuite in rapporto alle finalità prioritarie proprie dell'Amministrazione o dell'Ente di ciascun Comparto;

— nella posizione « *atipica* » rispetto all'ordinamento del personale del Comparto, riconosciuta con atto normativo;

— nelle modalità di espletamento esclusivo e permanente delle prestazioni, cui corrispondono differenziazioni nelle particolari attribuzioni e specifici elementi del trattamento economico complessivo rispetto agli altri dipendenti del Comparto, non riconducibili alle ordinarie forme di salario accessorio, quali ad esempio indennità e compenso incentivante.

LAVORO STRAORDINARIO
Ulteriori chiarimenti della Funzione Pubblica

Sul compenso per lavoro straordinario è nuovamente intervenuto il Dipartimento per la Funzione pubblica con la nota n. 72949 del 20 marzo scorso che pubblichiamo, volta a ribadire (ne abbiamo già riferito sulla Rivista) la sospensiva posta in materia dal Consiglio di Stato in attesa di un pronunciamento definitivo:

Continuano a pervenire a questo Dipartimento numerosi quesiti in merito all'estensione di giudicati analoghi alla decisione n. 286/1989 con la quale il TAR-Lazio Sez. I ha annullato l'art. 7, ultimo comma, del D.P.R. 348/1983 in materia di calcolo del compenso per lavoro straordinario.

In proposito si ritiene opportuno e necessario richiamare la circolare n. 43843 del 29 marzo 1990 con la quale si è portato a conoscenza che il Consiglio di Stato ha concesso la sospensiva avverso la suddetta decisione n. 286/1989, significando che anche le altre simili decisioni favorevoli, ugualmente appellate, risultano sospese dal Consiglio di Stato medesimo, in attesa delle definitive sentenze del quale è rinviata ogni ulteriore valutazione.

Si pregano, pertanto, gli Assessorati Regionali alla Sanità di dare alla presente circolare la massima diffusione al fine di evitare che le UU.SS.LL. continuino a far pervenire a questo Dipartimento quesiti su tale argomento.

IL MINISTRO

In tali ambiti:

A) Per il personale rientrante nell'« *Area Medica* » del Comparto del « *Servizio Sanitario Nazionale* » sono considerate maggiormente rappresentative — per quanto previsto, in relazione all'« *Area Medica* », dai commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 — le Confederazioni e le Organizzazioni Sindacali che rappresentano esclusivamente le categorie dei dipendenti di cui alla ipotesi in argomento e che:

I) quanto alla lettera a) del paragrafo 2, abbiano un numero di iscritti — risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale conferite alle Amministrazioni sopra citate — non inferiore al sei per cento delle deleghe complessivamente espresse dai dipendenti rientranti nel campo di applicazione dell'« *Area Medica* »;

II) quanto alla lettera b) del paragrafo 2, abbiano ottenuto nei procedimenti elettivi in precedenza indicati un quorum di voti pari almeno al sei per cento del numero complessivo dei votanti appartenenti all'« *Area Medica* »;

III) quanto alla lettera c) del paragrafo 2, abbiano strutture organizzative in almeno un terzo delle Regioni e delle Province, con adeguata consistenza misurata alla stregua del criterio di cui alla citata lettera a) del paragrafo 2.

B) Per il personale dirigenziale sono considerate maggiormente rappresentative, — a livello di contrattazione Intercompartimentale e per la determinazione, composizione e variazione dei Comparti con riferimento alla lettera A), nonché a livello di contrattazione di Comparto e di sede decentrata — oltre alle Confederazioni ed alle Organizzazioni Sindacali che rispondono ai criteri in precedenza indicati, le Confederazioni e le Organizzazioni Sindacali che rappresentano esclusivamente le categorie dei dipendenti di cui alla ipotesi in argomento e che:

I) quanto alla lettera a) del paragrafo 2, abbiano un numero di iscritti — risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale conferite alle Amministrazioni sopra citate — non inferiore al sei per cento delle deleghe complessivamente espresse dai dirigenti delle Amministrazioni o Enti Pubblici di ciascun Comparto di contrattazione collettiva;

II) quanto alla lettera b) del paragrafo 2, abbiano ottenuto nei procedimenti elettivi in precedenza indicati un quorum di voti pari almeno al sei per cento del numero complessivo dei votanti appartenenti ai dirigenti di ciascun Comparto;

III) quanto alla lettera c) del paragrafo 2, abbiano strutture organizzative in almeno un terzo delle Regioni e delle Province, con adeguata consistenza misurata alla stregua del criterio di cui alla lettera a) del paragrafo 2.

C) per il personale dipendente da Amministrazioni che, nell'ambito dei Comparti di contrattazione collettiva di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, costituiscono specifiche articolazioni settoriali, con carattere di assoluta peculiarità all'interno di tali Comparti, sono considerate maggiormente rappresentative — a livello di contrattazione di Comparto — le Organizzazioni sindacali che rappresentano esclusivamente il personale di cui alle ipotesi in argomento e che:

I) quanto alla lettera a) del paragrafo 2, abbiano un numero di iscritti — risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale conferito alle Amministrazioni sopra citate — non inferiore:

— al sei per cento delle deleghe complessivamente espresse dal personale dipendente dalle medesime citate Amministrazioni quando il numero complessivo del personale di ciascuna delle articolazioni settoriali in questione corrisponde almeno al cinquanta per cento di tutto il personale del Comparto;

— al dodici per cento delle deleghe complessivamente espresse dal personale dipendente dalle Amministrazioni sopracitate, quando il numero complessivo del personale di ciascuna delle articolazioni settoriali in questione si colloca tra il trenta per cento e il quarantanove e novantanove per cento di tutto il personale del Comparto;

— al ventiquattro per cento delle deleghe complessivamente espresse dal personale dipendente dalle Amministrazioni sopracitate, quando il numero complessivo del personale di ciascuna delle articolazioni settoriali in questione sia inferiore al trenta per cento di tutto il personale del Comparto.

II) quanto alla lettera b) del paragrafo 2, abbiano ottenuto nei procedimenti elettivi in precedenza indicati un quorum di voti non inferiore:

— al sei per cento del numero complessivo dei votanti dipendenti dalle medesime citate Amministrazioni, quando il numero complessivo del personale di ciascuna articolazione settoriale in questione corrisponde almeno al cinquanta per cento di tutto il personale del Comparto;

— al dodici per cento del numero complessivo dei votanti dipendenti dalle Amministrazioni sopracitate, quando il numero complessivo del personale di ciascuna delle articolazioni settoriali in questione si colloca tra il trenta per cento e il quarantanove e novantanove per cento di tutto il personale del Comparto;

— al ventiquattro per cento del numero complessivo dei votanti dipendenti dalle Amministrazioni sopracitate, quando il numero complessivo del personale di ciascuna delle articolazioni settoriali in questione sia inferiore al trenta per cento di tutto il personale del Comparto.

III) quanto alla lettera c) del paragrafo 2, abbiano strutture organizzative in almeno un terzo delle Regioni e delle Province, con adeguata consistenza misurata alla stregua del criterio di cui alla citata lettera a) del paragrafo 2.

Per la contrattazione decentrata e nelle altre circostanze, in cui a livello di singola articolazione settoriale in argomento è necessaria la individuazione della effettività della rappresentanza sindacale, si applicano le direttive di cui alla lettera a) del presente paragrafo 3.

D) Per il personale appartenente alle particolari categorie professionali con accertata specificità, rilevanza ed eterogeneità nei termini in precedenza indicati, sono considerate maggiormente rappresentative — a livello di contrattazione di Comparto e di sede decentrata — le Organizzazioni Sindacali che rappresentano esclusivamente le categorie di dipendenti di cui alla ipotesi in argomento e che:

I) quanto alla lettera a) del paragrafo 2, abbiano un numero di iscritti — risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale conferite alle Amministrazioni sopra citate — non inferiore:

— al sei per cento delle deleghe complessivamente espresse dal personale appartenente alle suddette categorie per ciascun Comparto di contrattazione collettiva o per ciascuna area di contrattazione decentrata, quando la consistenza della categoria medesima corrisponde almeno al dodici per cento di tutto il personale del Comparto, ovvero di quello dell'area decentrata interessata;

— al dodici per cento delle deleghe complessivamente espresse dal personale appartenente alle suddette categorie per ciascun Comparto di contrattazione collettiva o per ciascuna area di contrattazione decentrata, quando la consistenza della categoria medesima si colloca tra il sei per cento e l'undici e novantanove per cento di tutto il personale del Comparto, ovvero di quello dell'area decentrata interessata;

— al trentacinque per cento delle deleghe complessivamente espresse dal personale appartenente alle suddette categorie per ciascun Comparto di contrattazione collettiva o per ciascuna area di contrattazione decentrata, quando la consistenza della categoria medesima si colloca tra il tre per cento ed il cinque e novantanove per cento di tutto il personale del Comparto, ovvero di quello dell'area decentrata interessata;

— all'ottanta per cento delle deleghe complessivamente espresse dal personale appartenente alle suddette categorie per ciascun Comparto di contrattazione collettiva o per ciascuna area di contrattazione decentrata, quando la consistenza della categoria medesima sia collocabile fino al due e novantanove per cento di tutto il personale del Comparto, ovvero di quello dell'area decentrata interessata;

II) quanto alla lettera b) del paragrafo 2, abbiano ottenuto nei procedimenti elettivi in precedenza indicati un quorum di voti non inferiore:

— al sei per cento del numero complessivo dei votanti appartenenti alla categoria con specifiche professionalità per ciascun Comparto di contrattazione collettiva o per ciascuna area di contrattazione decentrata, quando la consistenza della categoria medesima corrisponde almeno al dodici per cento di tutto il personale del Comparto, ovvero di quello dell'area decentrata interessata;

— al quindici per cento del numero complessivo dei votanti appartenenti alla categoria con specifiche professionalità per ciascun Comparto di contrattazione collettiva o per ciascuna area di contrattazione decentrata, quando la consistenza della categoria medesima si colloca tra il sei per cento e l'undici e novantanove per cento di tutto il personale del Comparto, ovvero di quello dell'area decentrata interessata;

— al trentacinque per cento del numero complessivo dei votanti appartenenti alla categoria con specifiche professionalità per ciascun Comparto di contrattazione collettiva o per ciascuna area di contrattazione decentrata, quando la consistenza della categoria medesima si colloca tra il tre per cento ed il cinque e novantanove per cento di tutto il personale del Comparto, ovvero di quello dell'area decentrata interessata;

— all'ottanta per cento del numero complessivo dei votanti appartenenti alla categoria con specifiche professionalità per ciascun Comparto di contrattazione collettiva o per ciascuna area di contrattazione decentrata, quando la consistenza della categoria medesima sia collocabile fino al due e novantanove per cento di tutto il personale del Comparto, ovvero di quello dell'area decentrata interessata.

III) quanto alla lettera c) del paragrafo 2, abbiano strutture organizzative in almeno un terzo delle Regioni e delle Province, con adeguata consistenza misurata alla stregua del criterio di cui alla citata lettera a) del paragrafo 2.

* * *

La fissazione di una « *soglia minima* » per l'individuazione della effettività della rappresentatività sindacale sembra rispondere nel modo più congruo all'obiettivo già riferito della normativa in questione di garantire la scelta degli interlocutori sindacali più idonei alla stregua di criteri trasparenti e che, per non vanificare il detto obiettivo, non possono prescindere da parametri quantitativi e qualitativi.

Del resto il riferimento quantitativo e la sua espressione numerica sono immanenti alle stesse previsioni legislative — ed al concetto stesso di maggiore rappresentatività — nonché (in sede applicativa di quelle) alla disciplina contenuta nel D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, relativo all'identificazione dei criteri, i quali inevitabilmente sfociano nella individuazione di una soglia aritmetica.

Questa esigenza di individuazione si sarebbe comunque posta nella concreta fase di scelta delle rappresentanze sindacali, dando vita, quindi, a situazioni di incertezze, alle quali si vuole ovviare proprio attraverso la preventiva individuazione della « *soglia* ».

In concreto, i parametri quantitativi e qualitativi in precedenza indicati — che corrispondono anche a prassi esistenti in altri Paesi europei — coniugano in maniera equilibrata le esigenze della consistenza e del pluralismo degli interlocutori sindacali, consentendo altresì un'ampia dinamica di ricambio e di evoluzione di rappresentanza degli interessi, sia per le composizioni delle delegazioni sindacali in occasione dei rinnovi degli accordi sindacali del pubblico impiego sia in altre circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività della rappresentanza sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti, oggettivi utilizzabili anche

LAZIO: RISERVA NATURALE DEI MONTI CIMINI

La Regione Lazio ha, da lungo tempo, in fase di elaborazione il piano dei parchi e delle riserve naturali regionali (previsto dall'art. 18 della L.R. 46/77) che sembra stia per essere ultimato e, probabilmente, presto approvato.

Da indiscrezioni trapelate, la provincia di Viterbo dovrebbe vedere ampliata la propria dotazione di area protetta, ma, inspiegabilmente, sembra che non sia stata considerata la Riserva dei Monti Cimini. La Comunità Montana, circa un anno fa, aveva consegnato agli uffici regionali i propri atti e la documentazione diretta a promuovere una Riserva Naturale Parziale sui Cimini, come estensione a zone di notevole interesse naturalistico, della già esistente Riserva del Lago di Vico. La Comunità montana, realizzando la bozza di legge regionale e la perimetrazione, dava seguito alla già espressa volontà dei comuni associati e della stessa Provincia di Viterbo, di realizzare la Riserva. L'iniziativa attende ancora un riscontro da parte degli organi regionali. Apparirebbe inspiegabile una rinuncia della Regione a proteggere l'area, tanto più che questo è uno dei pochi casi in cui c'è il favore di gran parte della popolazione locale per l'iniziativa.

La Comunità montana ha inviato di recente un telegramma agli amministratori della Regione Lazio per chiedere un incontro urgente al fine di esaminare tutti i problemi inerenti l'istituzione di detta Riserva.

per il rinnovo della composizione di Organismi con presenza sindacale, quali, ad esempio, il Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione e, limitatamente al settore del pubblico impiego, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

Si tratta infatti di limiti che valgono a comporre il delicato equilibrio tra esigenze di partecipazione (in tal modo pienamente soddisfatte), di efficienza e buon andamento (che la non previsione dei predetti limiti avrebbe vanificato).

Per gli stessi motivi appare ragionevole richiedere « *soglie minime più elevate* » per le Organizzazioni Sindacali che tutelano soltanto le specifiche figure professionali sopra individuate dell'Area Medica e della Dirigenza. Infatti di fronte ad Organizzazioni di interessi così specifici si giustifica, senza violazione alcuna del principio di eguaglianza, la richiesta di indici quantitativi di rappresentatività particolarmente qualificati a compensazione della minore estensione degli interessi organizzati e della naturale maggiore efficacia dell'azione organizzativa.

La stessa ragione motiva una esigenza di più elevati indici di rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali di specifiche categorie professionali e del personale dipendente dalle Amministrazioni di cui al precedente punto 3, lettera b) del paragrafo 3.

Tali indici devono essere sicuramente superiori agli indici stabiliti per l'« *Area medica* » e per la « *Dirigenza* », potendosi comprendere nelle fattispecie categoriali e settoriali in questione interessi collettivi di estensione di gran lunga limitati anche rispetto a quelli dell'« *Area Medica* » e della « *Dirigenza* ».

Va sottolineato infatti che l'« *area medica* » del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale è stata istituita normativamente dall'articolo 6 del D.P.R. 5 marzo 1988, n. 65, in ragione della riconosciuta specificità nell'ambito del Comparto delle attività professionali « *del personale medico e veterinario e della loro responsabilità professionale a norma di legge* ».

Parimenti si è provveduto a riconoscere una specificità al personale dirigenziale in considerazione della loro peculiare posizione funzionale e del conseguente esercizio di poteri dell'Amministrazione nei confronti dei terzi e dei dipendenti.

Relativamente poi al personale dipendente dalle Amministrazioni che costituiscono specifiche articolazioni settoriali, con carattere di assoluta peculiarità, nell'ambito dei Comparti di contrattazione collettiva di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. del 5 marzo 1986, n. 68, si è tenuto conto della specificità organizzatoria, funzionale ed istituzionale delle predette Amministrazioni in riferimento alle finalità ed ai compiti istituzionali perseguiti dalla generalità delle Amministrazioni ricomprese nei Comparti considerati; specificità organizzatoria, funzionale ed istituzionale che conferisce al personale dipendente da tali Amministrazioni una collocazione del tutto particolare rispetto al personale dei citati Comparti nel loro complesso.

Per quanto riguarda infine le specifiche categorie professionali, come si è già detto, si è tenuto conto della circostanza per cui tali categorie vanno comunque rapportate al totale del personale ricompreso nei vari Comparti di contrattazione collettiva.

Pertanto, al fine di individuare indici proporzionati all'effettiva entità dei settori e delle particolari categorie considerati ed eliminare così il rischio di eventuali disparità di trattamento, gli indici, riguardanti le Organizzazioni Sindacali del personale dipendente dalle Amministrazioni di cui al precedente punto 3 lettera b) del paragrafo 3 e di specifiche categorie professionali, dovranno necessariamente essere graduati in relazione, rispettivamente:

— al numero complessivo del personale dipendente dalle Amministrazioni che costituiscono specifiche articolazioni settoriali nell'ambito dei Comparti di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, rapportato al totale dei dipendenti di ciascuno dei Comparti interessati;

— alla consistenza della particolare categoria interessata rapportata al numero complessivo del personale appartenente ai vari Comparti di contrattazione collettiva.

c) Provvedimenti in deroga

Nel caso di scostamenti minimi rispetto ai discrimini quantitativi di cui alla presente Direttiva si potranno avere marginali deroghe, in via del tutto eccezionale ed ove ricorrano particolarissime ragioni giustificative, con motivati provvedimenti della Pubblica Amministrazione che tengano conto delle seguenti variabili di contesto: il grado di sindacalizzazione complessiva del Comparto e delle diverse categorie professionali in precedenza specificate, la consistenza relativa delle varie Organizzazioni Sindacali e la dinamica di crescita di nuove Organizzazioni Sindacali.

I citati provvedimenti in deroga possono essere adottati, sempre in via del tutto eccezionale, anche in caso di scostamenti minimi rispetto ai discrimini quantitativi richiesti per l'accertamento della maggiore rappresentatività delle Confederazioni e Organizzazioni Sindacali che rappresentano le categorie del personale appartenenti all'« *Area Medica* » del Comparto « *Sanità* », del personale dirigenziale e del personale appartenente alle indicate categorie con specificità e rilevanza professionale.

4. Repertorio delle Confederazioni e Organizzazioni Sindacali

Al fine di tenere costantemente aggiornato il Repertorio delle Associazioni di tutela dei pubblici dipendenti, le Confederazioni e le Organizzazioni Sindacali sono invitate ad inviare, entro 60 giorni dalla ricezione della presente Direttiva, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica — Servizio IV « *Relazioni Sindacali* », la documentazione necessaria e precisamente:

1) l'atto costitutivo;
2) lo statuto attualmente vigente;
3) la struttura organizzativa;
4) la dettagliata elencazione delle sedi associative, distinte per Comparto, per categorie e per territorio;
5) il numero degli iscritti e delle deleghe conferite alle Amministrazioni, distinti per Comparto e per Amministrazioni di appartenenza;
6) le adesioni ricevute, ed il rapporto con il numero complessivo dei votanti, in occasione di elezioni di rappresentanti del personale nei Consigli di Amministrazione, nelle Commissioni del personale, nelle Commissioni di disciplina ed in Organismi similari, distinte per Comparto e per Amministrazioni.

Le Confederazioni e le Organizzazioni Sindacali sono invitate altresì a comunicare successivamente — entro il mese di maggio di ogni anno — le variazioni degli elementi precedentemente indicati riferiti all'anno precedente.

5. Regole di indirizzo per le modalità applicative

Le Amministrazioni in indirizzo, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 e del terzo comma dell'articolo

27 della legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, sono tenute annualmente a procedere alla ricognizione dei dati risultanti al 31 gennaio di ogni anno riguardanti le deleghe conferite dai dipendenti in favore di ciascuna Confederazione ed Organizzazione sindacale per la riscossione del contributo sindacale in base alle variazioni intervenute nell'anno precedente (esemplificando: la ricognizione delle deleghe risultanti al 31 gennaio 1991 attiene alle deleghe afferenti all'anno 1990, comprensive di tutte le variazioni intervenute nel corso di detto 1990; allo stesso modo si procederà per ciascun anno successivo).

I risultati conclusivi della predetta ricognizione, distinti per Confederazione ed Organizzazione Sindacale, dovranno essere inviati entro il mese di maggio di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica — Serv. IV « *Relazioni Sindacali* ».

Tali dati devono essere contestualmente comunicati, ai sensi della lettera a) dell'articolo 8 del D.P.R. 395/88, anche alle Confederazioni e alle Organizzazioni Sindacali cui le deleghe si riferiscono.

Le stesse Amministrazioni, entro il predetto termine (31 maggio di ogni anno) sono tenute altresì a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica — Servizio IV « *Relazioni Sindacali* », i risultati più recenti delle elezioni di rappresentanti del personale nei Consigli di Amministrazione, nelle Commissioni del personale, nelle Commissioni di disciplina ed in Organismi similari, distinti per Confederazione ed Organizzazione Sindacale in rapporto al numero complessivo dei votanti, aggiornandoli poi in occasione delle variazioni che interverranno successivamente.

Le Amministrazioni dovranno segnalare tempestivamente anche la costituzione degli Organismi Rappresentativi dei Dipendenti di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Si rappresenta, infine, l'opportunità che, soprattutto nella prima fase di attuazione della presente Direttiva-Circolare, ogni riconoscimento di rappresentatività, anche in sede locale, sia preventivamente concordato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica.

Tenuto conto della necessità di acquisire con ogni urgenza i richiesti dati e gli elementi da utilizzare sia per la determinazione delle Delegazioni Sindacali abilitate alle trattative per la formazione degli Accordi sindacali previsti dalla legge quadro 93/83 e sia in tutte le altre circostanze in cui necessita individuare la maggiore rappresentatività sindacale, si richiama la particolare attenzione sulla responsabilità dirigenziale, precisando ulteriormente che le Amministrazioni sono tenute a fornire le informazioni richieste inderogabilmente entro i termini di cui sopra.

Entro gli stessi termini in precedenza indicati, ai sensi dell'articolo 8 lettera a) del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, le Amministrazioni in indirizzo sono tenute ad inviare i dati richiesti per l'accertamento della rappresentatività sindacale contestualmente a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica ed alle Confederazioni ed alle Organizzazioni Sindacali alle quali i dati stessi si riferiscono.

In proposito si ritiene opportuno mettere nella dovuta evidenza che la comunicazione dei dati alle Confederazioni ed alle Organizzazioni sindacali cui essi si riferiscono, oltre che costituire l'adempimento di un disposto normativo, risponde alle esigenze di correttezza dell'azione amministrativa ed agevola lo svolgimento delle Relazioni Sindacali.

Infatti, il porre in condizione le Confederazioni e le Organizzazioni Sindacali di conoscere gli elementi posti a base per l'accertamento della maggiore rappresentatività permette alle Confederazioni ed alle Organizzazioni stesse, in caso di riscontrati e documentati errori od omissioni, di segnalare — documentando appositamente — alle Amministrazioni in indirizzo gli eventuali detti errori od omissioni che, ove accertati, determineranno le conseguenti correzioni od integrazioni da comunicare contestualmente a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica ed alle Confederazioni ed Organizzazioni sindacali interessate.

Le Amministrazioni in indirizzo, nell'inviare le schede D), D1), D2), D3) e D4), di cui si dirà nel seguito, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica, devono pertanto annotare esplicitamente in calce alle predette schede che le stesse sono state contestualmente trasmesse alle Confederazioni ed alle Organizzazioni Sindacali cui esse si riferiscono.

Si segnala l'assoluta necessità di attenersi scrupolosamente al puntuale svolgimento della procedura nei termini in precedenza esposti per facilitare, come già detto, un corretto svolgimento delle Relazioni Sindacali, consentendo da un lato alle Confederazioni ed alle Organizzazioni Sindacali di essere messe a conoscenza nei tempi e nei termini dovuti dei dati ad esse riferiti, in modo da poter rappresentare con tempestività le eventuali proprie osservazioni; dall'altro lato alle singole Amministrazioni di provvedere alla correzione di eventuali accertati errori od omissioni; e dall'altro lato ancora alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica di provvedere ai propri adempimenti nella consapevolezza dell'acclarata certezza dei dati forniti dalle Amministrazioni, anche a seguito di possibili rettifiche conseguenti alle eventuali osservazioni delle Confederazioni e delle Organizzazioni Sindacali.

Per facilitare la lettura e la memorizzazione dei dati di cui alle documentazioni precedentemente richieste, le Amministrazioni, le Confederazioni e Organizzazioni Sindacali

sono pregate di compilare le schede riassuntive che si allegano.

Si fa presente che le schede contrassegnate dalle lettere A1), A2), B) e C), sono da compilarsi esclusivamente a cura delle Confederazioni e delle Organizzazioni Sindacali.

Si rappresenta altresì che le schede contrassegnate dalle lettere D1), D2), D3) e D4) — da compilarsi a cura esclusivamente delle Amministrazioni — debbono contenere i dati relativi rispettivamente al personale appartenente all'« *Area Medica* » del comparto « *Sanità* », al personale dirigenziale, al personale dipendente dalle Amministrazioni di cui al precedente punto 3), lettera b), del paragrafo 3 ed al personale appartenente a particolari categorie con specificità professionale.

Infine la scheda contrassegnata dalla lettera D — da compilarsi sempre esclusivamente a cura delle Amministrazioni — si riferisce alla generalità del personale, con esclusione quindi del personale appartenente all'« *Area Medica* », del personale dirigenziale, del personale dipendente dalle Amministrazioni di cui al precedente punto 3), lettera b), del paragrafo 3 e del personale appartenente a particolari categorie con specificità professionali.

Per tutto quanto in precedenza rappresentato e tenuto conto delle modificazioni ed integrazioni intervenute con la presente Direttiva-Circolare per quanto attiene all'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale nel Pubblico Impiego, le Amministrazioni in indirizzo sono pregate di far pervenire le schede allegate debitamente compilate e riferite all'anno 1990, assolutamente entro il termine del 31 maggio 1991, anche qualora avessero già provveduto in adempimento delle precedenti disposizioni. Dette schede dovranno inoltre essere inviate anche in assenza di personale sindacalizzato, nel qual caso deve essere comunque annotato il numero dei dipendenti e, per quanto attiene alla scheda D4), il numero del personale appartenente alla particolare categoria.

I Ministeri, le Associazioni, le Unioni, i Presidenti delle Giunte Regionali e delle Province Autonome, i Commissari di Governo ed i Prefetti sono pregati, ciascuno nel proprio ambito, di portare la presente Direttiva-Circolare a conoscenza degli Enti ed Organismi vigilati od associati.

Il Ministro

N.B.:
Sono state omesse le schede allegate alla circolare (V. G.U. n. 65 del 18/3/91)



Unione nazionale comuni comunità enti montani

SEDE CENTRALE
00185 ROMA - Via Palestro, 30 - tel. 06/40.41.381 (segr. telef. perman.) - 40.41.382
Orario d'ufficio: 8-14; martedì, mercoledì, giovedì anche 15-17; sabato chiuso
Telefax 06/40.41.621

DELEGAZIONI REGIONALI

PIEMONTE	10123 TORINO - presso Assessorato Prov. Montagna - Via Lagrange, 2 - tel. 011/5756.2599
VALLE D'AOSTA	11100 AOSTA - Consorzio BIM - Piazza Narbonne, 16 - tel. 0165/362.368
LIGURIA	16124 GENOVA - Salita S. Francesco, 4 - tel. 010/291.470
LOMBARDIA	20124 MILANO - presso Ass. Reg. Enti Locali - Via Fabio Filzi, 22 - XXV piano - tel. 02/6765.4723
Provincia autonoma TRENTO	38100 TRENTO - Passaggio Peterlongo, 8 - tel. 0461/987.139
Provincia autonoma BOLZANO	39100 BOLZANO - Consorzio Comuni - Lungotalvera S. Quirino, 10 - tel. 0471/288.101
VENETO	36020 CARPANÈ di S. Nazario (Vicenza) - presso Comunità montana Brenta - Piazza IV Novembre 15 - Palazzo Guarnieri - tel. 0424/99.905 - 99.906
FRIULI-VENEZIA GIULIA	33100 UDINE - presso Ente Friulano Economia Montana - Via A. Diaz, 60 - tel. 0432/501.804
EMILIA-ROMAGNA	40124 BOLOGNA - presso I.S.E.A. - Via Marchesana, 12 - tel. 051/231.999
TOSCANA	50035 PALAZZUOLO SUL SENIO (FI) - presso Il Comune tel. 055/804.6154
MARCHE	60044 FABRIANO (Ancona) presso Comunità montana Alta Valle dell'Esino - P.zza Garibaldi, 54 - tel. 0732/627.711
UMBRIA	06100 PERUGIA - Via S. Bonaventura, 10 - tel. 075/36.119
LAZIO	00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 - tel. 06/49.41.617
ABRUZZO	67100 L'AQUILA - presso Comunità montana Amiternina - Via Arcivescovado, 21-23 - tel. 0862/62.033
MOLISE	86100 CAMPOBASSO - c/o C.M. Molise centrale - Contrada Conocchiola 1 - tel. 0874/90.644 - 5
CAMPANIA	84010 TRAMONTI (SA) - c/o Comunità montana Penisola Amalfitana - Via Municipio - tel. 089/876.354
PUGLIA	71100 FOGGIA - presso Consorzio Gargano - Viale C. Colombo, 243 - tel. 0881/33.140
BASILICATA	85100 POTENZA - Via IV Novembre, 46 - tel. 0971/20.079
CALABRIA	88100 CATANZARO - Corso Mazzini 259 - tel. 0961/44.381
SICILIA	91016 ERICE (TP) - c/o Geom. Aldo Pastore - Via A. Volta - tel. 0923/971.034
SARDEGNA	09100 CAGLIARI - Viale Regina Elena, 7 - tel. 070/662.516

RILEVAZIONE DEI PROVENTI I.C.I.A.P.

Nuovi modelli del Ministero dell'Interno

Con circolare F.L. 24/89, del 18 agosto 1989, questo Ministero ha inviato copia del decreto ministeriale in data 10 agosto contenente modalità e termini di versamento alle province e allo Stato del 10 per cento dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché approvazione dei modelli, contrassegnati con le lettere « A » e « B », relativi agli accertamenti riguardanti l'imposta di che trattasi ed alla comunicazione a questo Ministero delle somme versate allo Stato per l'imposta medesima.

Com'è noto, il decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 1989, n. 384 ha introdotto, rispetto al 1989, la novità della commisurazione al reddito dell'imposta dovuta.

In relazione alla nuova disciplina della predetta imposta è stato emanato l'allegato decreto ministeriale in data 10 dicembre 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295, del 19 dicembre 1990, con il quale sono stati approvati i nuovi modelli « A » e « B ». Nel modello « A » devono essere riportate le informazioni relative alle somme riscosse dai comuni per accertamenti riguardanti l'I.C.I.A.P. Il modello va successivamente trasmesso dai comuni alla provincia di appartenenza. Nel modello « B », che deve essere presentato a questo Ministero da parte di ciascuna provincia, è riportato l'elenco delle somme versate allo Sato per l'imposta in questione.

Si fa presente, che, come già precisato con circolare telegrafica 13/90, del 24 settembre scorso, i termini di versamento dell'imposta dai comuni alla provincia e dalla provincia allo Stato sono rimasti uguali a quelli stabiliti con il precedente decreto ministeriale del 10 agosto 1989 (rispettivamente 25 settembre e 5 ottobre dell'anno relativo).

Su invito del Ministero dell'Interno e per utile informazione delle Amministrazioni interessate, pubblichiamo la Circolare F.L. n. 6/91 in data 13 marzo 1991 della Direzione Generale dell'Amministrazione Civile, fatta pervenire anche all'UNCEM, con la quale si forniscono precisazioni ed indicazioni circa le modalità di rilevazione dei dati relativi ai proventi dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni.

Per utilità degli uffici, i citati modelli « A » e « B », unitamente al decreto, sono stati fatti stampare dall'Istituto Poligrafico dello Stato, che provvederà a consegnare a ciascuno di codesti Uffici, un plico contenente un numero di copie del predetto decreto e dei modelli sufficienti per tutti i comuni e le amministrazioni provinciali.

Naturalmente i modelli e copia del decreto dovranno essere fatti pervenire ai comuni e alle amministrazioni provinciali.

Ai predetti enti dovrà raccomandarsi l'esattezza e la completezza dei dati forniti attraverso la compilazione dei certificati.

Per consentire una corretta compilazione dei certificati, da parte dei comuni e delle province, si allega alla presente apposita nota tecnica illustrativa che si prega di inviare agli enti interessati con sollecitudine.

Si fa presente che gli enti i quali hanno già trasmesso a questo Ministero l'originale del modello « A » debbono riprodurlo utilizzando il nuovo modello.

Note per la compilazione dei certificati relativi alle somme riscosse dai comuni per accertamenti riguardanti l'I.C.I.A.P. (modello « A »)

*Per quanto riguarda le modalità di compilazione dei certificati si forniscono **ai comuni** i seguenti chiarimenti:*

1) Gli importi vanno sempre indicati in migliaia di lire, con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che superi o meno le lire cinquecento;

2) Il codice ente che si deve apporre nella casella in alto a sinistra è composto di dieci cifre; la prima cifra identifica la zona geoeconomica; le due cifre successive la regione; le tre ulteriori cifre la provincia e le ultime quattro cifre il comune;

3) I certificati devono essere muniti del timbro ufficiale del comune e devono essere firmati dal segretario, dal Sindaco e dal ragioniere;

Si fa presente che deve essere utilizzata la modulistica appropriata e un'eventuale riproduzione deve essere fedele all'originale nelle dimensioni, nelle proporzioni e nei distacchi dai bordi.

Note per la compilazione dell'elenco dei versamenti effettuati dai comuni (modello « B »)

*Per quanto riguarda le modalità di compilazione dei certificati si forniscono **alle province** i seguenti chiarimenti:*

1) Gli importi vanno sempre indicati in migliaia di lire, con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che superi o meno le lire cinquecento;

2) I certificati devono essere muniti del timbro ufficiale della provincia e devono essere firmati dal segretario, dal Presidente e dal ragioniere;

Si fa presente che deve essere utilizzata la modulistica appropriata e un'eventuale riproduzione deve essere fedele all'originale nelle dimensioni, nelle proporzioni e nei distacchi dai bordi.

Livio Olivotto

DISCIPLINA GIURIDICA APPLICABILE ALLE COMUNITÀ MONTANE DOPO LA LEGGE 142/90

L*e Comunità montane si collocano in una posizione intermedia tra gli enti territoriali della regione; non godono della particolare tutela costituzionale garantita ai primi, ma neanche sono gravati dai rapporti di dipendenza propri dei secondi. Si tratta piuttosto di entità dotate di un'ampia sfera di autonomia rispetto agli organi regionali, essendo diretta espressione dei comuni ricadenti nel rispettivo territorio* ». Tale definizione, piuttosto limitante, degli enti montani è contenuta nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102/127/1-Uff. 3° pubblicata il 7 giugno 1990, il giorno prima della legge n. 142. Pare vi sia un antico pregiudizio del Ministero nei confronti delle comunità montane. Non sono bastati quasi vent'anni di pronunce giurisdizionali, di pareri ormai pacifici in dottrina; non è bastata la stessa definizione della L. 142 che afferma una volta per tutte la natura di « *ente locale* » per le Comunità montane. Per il Ministero l'ente montano, pur essendo parificato da varie leggi ai comuni e alle province, « *non gode della particolare tutela costituzionale riservata agli enti locali minori* ». Condizione peraltro difficilmente pretendibile da enti locali nati solo nel 1971. Il pregiudizio purtroppo emerge anche nella seconda Circolare esplicativa, la n. 15900/1 bis del 15 ottobre 1990. Qui l'affermazione perentoria a pag. 16 stabilisce che « *gli statuti, come è noto, devono essere approvati con legge regionale, che può stabilire o meno di recepire le norme dettate in materia dalla legge sui comuni e le provincie* ». Tale impostazione è già stata autorevolmente criticata proprio su queste pagine (1).

Prescindendo da ogni altra considerazione, comunque rilevante, è decisivo il richiamo all'innovazione in materia di controlli che la L. 142 ha portato per i comuni, le provincie e (non è inutile ripeterlo) anche per la Comunità montana. Pertanto per un ente locale quale la Comunità montana, parificato in tutto a comuni e provincie, è assolutamente inimmaginabile la sopravvivenza di un sindacato regionale in materia di approvazione dello Statuto, dovendo ritenersi ormai abrogato l'art. 4 della L. 1102 nella parte ove si prevede tale « *approvazione* ». In senso più generale la riforma delle autonomie locali, con la legge n. 142 del 08.06.90, ha creato non pochi equivoci in relazione alla disciplina applicabile alle Comunità montane. I dati testuali tuttavia non dovrebbero lasciare dubbi. Un principio cardine è posto primariamente dall'art. 29 co. 7 lettera b) della L. 142 che sancisce l'abrogazione di alcuni artt. della L. 1102, lasciando però in vita l'articolo più importante e cioè l'art. 4 (con l'esclusione come detto, della parte relativa all'approvazione degli statuti). Ciò significa che tutta la disciplina prevista in quella sede (delega esclusiva alla Regione per la creazione delle Comunità e l'emanazione delle norme organizzative) resta vigente anche dopo la 142/90. Vi sono nella legge n. 142 rinvii specifici che rendono immediatamente operante la nuova disciplina anche per le Comunità montane. Il più importante è previsto dall'art. 49 che allarga anche alle Comunità le norme sul CONTROLLO e sulla VIGILANZA previste per comuni e provincie.

Altro rinvio è previsto dall'art. 51 comma 11, in materia di organizzazione di uffici e del personale. Infine l'art. 40 della L. 142 contempla esplicitamente la rimozione o sospensione degli amministratori delle Comunità montane analogamente agli altri enti locali. La 142 non ha più riferimenti diretti alle comunità, oltre naturalmente agli articoli 28 e 29 dove si riconfermano l'autonomia statutaria e il ruolo di ente locale.

Prescindendo da questi chiari rinvii in che modo la L. 142 influisce sugli enti montani? La risposta è data dalla prima circolare del Ministero dell'Interno già citata. Al punto 9 comma 8 si dice testualmente: « *Le regioni devono entro un anno disporre il riordino delle Comunità e la regolamentazione dei rapporti esistenti, nonché le modalità e i tempi di attuazione di detto riordino. Durante il periodo transitorio le Comunità montane continuano a esercitare le loro funzioni secondo le previgenti disposizioni di legge statale e regionale e in conformità ai loro statuti* ». Ancor più esplicita la seconda circolare del Ministero dell'Interno che al capo IX recita testualmente: « *Problemi inerenti all'ambito di applicazione della legge sono sorti anche per le Comunità montane definite dal legislatore enti locali costituiti con leggi regionali tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia. Analogamente a quanto sostenuto per i Consorzi, si ritiene che la normativa su richiamata trovi applicazione limitatamente al capo IX, all'art. 51 ed alla normativa sui controlli; in quest'ultimo caso, ovviamente, nei limiti in cui sia compatibile con la struttura e le competenze degli organi della Comunità montana. Tali strutture e competenze restano infatti disciplinate dagli statuti (...)* ». Riassumendo si può affermare che la disciplina giuridica delle Comunità montane fonda la propria legittimazione ancora sull'art. 4 della Legge 1102/71, innovata però in alcuni punti cardine dalla L. 142/90 (vedi la materia dei controlli, l'organizzazione degli uffici e del personale, la natura il ruolo e le funzioni, la potestà statutaria non dipendente dalle Regioni). In attesa del « *riordino* » regionale di cui all'art. 61 della L. 142/90, per le altre materie restano pienamente valide le disposizioni statutarie degli enti, prima fonte di diritto.

L'autore è segretario della Comunità montana Comelico e Sappada (BL) e pubblicista

(1) Così De Martin G.C. in « *Montagna oggi* » 1/91 pag. 24.

SCUOLE IN MONTAGNA: UN O.D.G. DELL'UNCEM PIEMONTESE

Sul problema della scuola in montagna la giunta piemontese dell'UNCEM ha diffuso lo scorso mese l'ordine del giorno che integralmente pubblichiamo:

VISTA la legge n. 148 del 5.6.1990 in merito alla riforma della scuola elementare e la relativa circolare n. 197 in data 21.7.1990 del Ministero della Pubblica Istruzione;

TENUTO conto che l'art. 15 punto 4) di detta legge, ripreso dalla circolare citata, prevede l'accorpamento dei plessi scolastici con la soppressione di quelli con numero di allievi inferiore a 20, fatta eccezione per quelli situati in zone montane nelle quali esistano « *difficoltà di natura viaria e/o climatica che impediscono una miglior concentrazione di alunni in scuole più idonee* »;

PRESO atto che sembra emergere una linea di comportamento a livello di organismi responsabili dell'attuazione della riforma suddetta tendente a disattendere detta riserva per le caratteristiche particolari delle zone montane, e che mira a moltipicare sul territorio i casi di secca soppressione;

VISTI i numerosi ordini del giorno di Comuni e Comunità montane giustamente preoccupati di questa ulteriore spogliazione di servizi per la popolazione delle aree montane;

TENUTO conto che è inutile affermare in tutte le leggi nazionali e regionali relative alla montagna l'indispensabilità di una presenza umana in dette aree per poi contraddirla ogni giorno con la continua soppressione di servizi che in ultima analisi significa rendere inabitabile il territorio;

TENUTO conto che a livello nazionale l'UNCEM ha già provveduto ad interessare Parlamento e Governo al problema anche con la presentazione di un'apposita memoria al Comitato per la montagna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che qui si allega per la parte inerente al problema in questione (ved. articolo di Guido Gonzi su « *Montagna Oggi* » n. 11/1990, *n.d.r.*);

PRESO atto altresì che la situazione è meno grave laddove il processo di realizzazione della riforma prevista dalla legge in questione viene portato avanti previa consultazione delle collettività locali e con attenta considerazione delle particolari esigenze della montagna;

la Giunta della Delegazione Piemontese dell'UNCEM

Chiede alla Regione Piemonte

1) di affiancare i Comuni e le Comunità montane del Piemonte e la Delegazione Piemontese dell'UNCEM in queste azioni tese ad evitare che supposte razionalizzazioni — utili indubbiamente per le aree urbanizzate del piano — portino in ultima istanza ad aggravare l'emarginazione ed il degrado delle zone montane che, non va dimenticato, interessano oltre metà del territorio piemontese;
2) di adoperarsi conseguentemente negli atti di sua competenza affinché vengano salvaguardati in questa linea i diritti, le esigenze, l'identità culturale delle popolazioni montane;
3) di adoperarsi, nell'immediato, affinché i piani provinciali per l'attuazione del nuovo ordinamento scolastico non determinino accorpamenti e soppressioni senza un'attenta valutazione delle caratteristiche del territorio e della sua realtà sociale, nonché delle strutture e dei servizi esistenti sentendo in proposito le amministrazioni locali interessate e l'UNCEM che ne è portavoce. ■

Umbria: Specializzazioni in agricoltura

Con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in data 27/11/90, è stato integrato l'« *elenco delle particolari specializzazioni ammesse a richiesta nominativa in agricoltura* » per la Regione dell'Umbria, su azione-proposta della delegazione dell'U.N.C.E.M.

Delle dodici specializzazioni, precedentemente previste, soltanto due o tre potevano essere utilizzate dalle Comunità montane per i lavori forestali e agrari o diversificati per opere su convenzione con Enti.

L'attuale disponibilità è stata ora integrata con le qualifiche di:
— meccanico riparatore di macchine agricole;
— idraulico impiantista;
— elettricista impiantista;
— magazziniere capo;
— allevatore zootecnico specializzato;
— conduttore macchine operatrici complesse.

Le nuove specializzazioni consentono alla Regione Umbria di disporre di uno strumento snello ed efficace per il reclutamento della manodopera adatta a gestioni manageriali, sempre più prossime ai livelli imprenditoriali.

Oltre a quanto detto, va tenuto anche conto che la Regione, con la L.R. n. 19/86, ha ritenuto opportuno attivare un meccanismo di affidamento alle Comunità montane di realizzazioni, diversificate dalla pratica forestale e agraria, convenzionate con Enti beneficiari di finanziamenti a carico del bilancio regionale.

Tale scelta si è resa necessaria per reperire altre risorse economiche aggiuntive ai fondi specifici per le Comunità montane, ancora insufficienti a garantire la continuità occupazionale dei cantieri forestali.

Norberto Magnanini

RIASSETTO DEI TERRITORI MONTANI IN UMBRIA

L'azione dell'UNCEM regionale

Pubblichiamo l'intervento svolto dal Vicepresidente della Delegazione UNCEM Umbria, Norberto Magnanini, in occasione dell'incontro promosso dalla Regione il 1° marzo scorso sul disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, inerente la revisione dei territori montani.

Ad utile conoscenza dei lettori interessati, pubblichiamo inoltre la relazione illustrativa del disegno di legge.

Basta leggere la proposta regionale per comprendere immediatamente che la relazione è stata scritta da mano diversa da quella che ha redatto l'articolato.

Infatti, nella relazione si citano disposizioni della legge 142, mentre nell'articolato non si ritrovano i necessari riferimenti; al contrario ci sono previsioni di controlli, funzionali solo a vecchie logiche regionali, contrari alle Comunità montane ed al loro nuovo ruolo.

Le Comunità sono oggi per legge nazionale enti locali, anche se atipici anche per la mancanza della base elettiva diretta, e totalmente a finanza derivata. Questo loro « *status* » le pone in condizione di chiedere alla regione l'assegnazione di finanziamenti pluriennali e di funzioni certe, in luogo delle vecchie deleghe.

La regione deve chiarire quale ruolo intende assegnare a questi Enti nel tessuto amministrativo subregionale, soprattutto in funzione del rapporto con le Province, che dovranno approvare i piani pluriennali di sviluppo adottati dalle comunità.

Tali disfunzioni e carenze, nella proposta di legge, sembrano avallare l'ipotesi che la regione dell'Umbria voglia ancora porsi in controtendenza con gli indirizzi nazionali. Infatti nel passato le Comunità montane hanno occupato un ruolo notevole nel livello regionale e molto più marginale nell'organizzazione amministrativa nazionale. Oggi che il livello nazionale, con la legge n° 142, tende a valorizzare gli enti montani, sembra essere la regione a volerli ridimensionare con una proposta inadeguata e limitativa.

Per l'individuazione delle zone omogenee, l'Assessore spesso ricorda la volontà di farle coincidere, il più possibile con i bacini idrografici.

Tale lodevole affermazione, a mio avviso, cozza con le reali possibilità di conseguire un tale assetto, perché i limiti amministrativi comunali umbri non coincidono mai con i displuvi, ma sono stati e sono logici ad altri condizionamenti culturali e storico-sociologici, per cui il riferimento tecnico ai bacini, ai sottobacini o comunque all'assetto idrografico risulta impossibile da conseguire.

Inoltre, non si può prescindere dal constatare come sia ancora attuale il concetto di zona omogenea, fissato dalla legge n° 1102/71 art. 4, alla quale si integrano le disposizioni contenute nel 3° comma dell'art. 28 della legge 142, che aggiungono le dizioni di omogeneità o sistema geografico e socio-economico.

Tali assunti legislativi non è pensabile che si possano soddisfare adottando la logica dei numeri predeterminati, cui la regione sembra voler fare esclusivo riferimento.

Il legislatore regionale sembra troppo preoccupato di dover necessariamente ridurre il numero delle attuali Comunità con la sola motivazione che la legge nazionale ha escluso la possibilità di aggregare i territori dei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti.

La riduzione del numero non sembra essere giustificata, anche perché non coglie la novità di ruolo che le Comunità montane debbono avere per raggiungere gli scopi che il legislatore nazionale assegna loro nel *« conseguire una politica generale di riequilibrio economico e sociale con il piano di sviluppo territoriale »*, nonché *« con l'esercizio di funzioni associate comunali »*, fino all'auspicata fusione delle municipalità, in vista della valorizzazione complessiva dell'ambito territoriale di competenza.

Per assolvere a tali compiti sembra logico valorizzare appieno le indicazioni espresse, in fase partecipativa, dalle amministrazioni comunali e prevedere corpi territoriali contenuti da assegnare alle Comunità montane.

Il numero delle zone non può essere il dato di partenza, ma il *risultato finale* di una analisi completa, che tenga conto sia del territorio che delle oggettive esigenze socio-economiche degli ambiti amministrati.

Da quanto sopra, è opportuno dover modificare il concetto, molto radicato anche fra alcune forze politiche, secondo il quale le Comunità, per essere funzionali, debbono ricomprendere ampi ambiti territoriali.

Tale affermazione di principio è originata da logiche obsolete che gli Enti montani debbono ripudiare, per poter essere nuovi.

Non è pure condivisibile che la individuazione delle zone omogenee, così come tracciate nella proposta di legge regionale, non segua gli ambiti provinciali già deliberati dal consiglio regionale, a seguito della avanzata richiesta di istituire la 3ª provincia. Tale vizio può indebolire la richiesta stessa e screditare lo stesso consiglio, non compiendo gli atti, logicamente, conseguenti.

La relazione al disegno di legge della Giunta Regionale dell'Umbria

La legge 8 giugno 1990, n. 142, che innova l'ordinamento delle autonomie locali, formula con gli artt. 28 e 29 del Capo IX, anche nuovi principi atti a ridefinire l'Istituto della Co-

munità montana, demandandone la attuazione alla Regione entro un anno.

Per gli effetti che inducono nella realtà umbra hanno particolare rilevanza i principi che stabiliscono:
— le finalità della Comunità montana;
— la classificazione della stessa come ente locale;
— la territorialità di competenza circoscritta nell'ambito provinciale;
— l'esclusione dalla Comunità montana dei Comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti e di quelli con popolazione montana inferiore al 15 per cento di quella complessiva;
— la possibilità di includere i Comuni adiacenti con popolazione non superiore a 20.000 abitanti per affinità fisiche e socio-economiche;
— la possibilità di graduare gli interventi secondo fasce altimetriche;
— l'adozione da parte delle Comunità montane dei piani pluriennali di opere ed interventi ed il ruolo attribuito alla Provincia di approvazione degli stessi.

Tra le modifiche più significative che sono apportate all'assetto delle Comunità montane, sia per i vincoli dettati dalla norma statale, che allo scopo di imprimere snellezza ed efficacia operativa alla Comunità montana, si evidenziano:
— l'esclusione dalla Comunità montana dei Comuni di Foligno, Perugia e Terni in quanto aventi popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti e dei Comuni di Castiglione del Lago e Montefalco per effetto della quota di popolazione montana inferiore al 15 per cento;
— nuovo accorpamento dei Comuni inclusi in Comunità montane in 7 zone omogenee, tenuto conto anche del vincolo territoriale provinciale;
— inclusione dei comuni di Bettona e Cannara nelle Comunità montane delle zone omogenee confinanti con ciascuno di essi in quanto facente parte del medesimo sistema geografico e socio-economico;
— migliore definizione delle finalità delle Comunità montane e dei loro rapporti con la Regione e gli altri soggetti istituzionali.

Dalla verifica tra la nuova dimensione del territorio classificato montano con la legge regionale n. 23/72 come integrata dalle leggi regionali 6/83, n. 12/85 e n. 4/90 e la situazione istituzionale esistente è emersa evidente, innanzitutto, l'esigenza della ristrutturazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, per ridisegnarli in funzione della nuova realtà territoriale, che richiede interventi estensivi programmati su vaste aree, evitando le parcellizzazioni eccessive che vanno a scapito della funzionalità e della economicità degli interventi.

Al tempo stesso, si è imposta l'applicazione più rigorosa sia di criteri di unità territoriale, con l'individuazione delle aree appartenenti in prevalenza ad uno stesso bacino idrografico o ad uno stesso sistema orografico, evitando di suddividere le aree medesime in più zone omogenee, sia di criteri di unità economico-sociale facendo riferimento alle condizioni economiche ed alle principali attività produttive delle zone interessate.

Tra le varie ipotesi scaturite, questa che si prospetta è sembrata più delle altre maggiormente aderente alle finalità sopra indicate; le zone omogenee proposte sembrano sufficientemente idonee a dare risposte concrete alle esigenze di un riequilibrio territoriale che gioverà alla omogeneità ed alla programmazione degli interventi.

Come è illustrato nel prospetto, il presente nuovo assetto delle zone omogenee porta a talune nuove situazioni: tre Comunità montane hanno, infatti, una superficie territoriale superiore ai centomila ettari e tre di esse (zona omogenea « A » - « B » e « G ») hanno il 100 per cento della superficie territoriale dichiarata « *montana* ». Negli altri casi, la superficie montana non scende al di sotto dell'83 per cento (zona omogenea E). Un diverso rapporto sussiste, invece, per quanto riguarda la popolazione: la zona omogenea più popolata è la « C », con 103.867 unità residenti; quella meno popolata è la « G » (Valnerina) con 16.398. Infine, nella zona omogenea « E » si riscontra, anche, la minore percentuale di popolazione « *montana* » (57,60 per cento).

Con le norme contenute nel disegno di legge relative all'assetto delle Comunità montane si è voluto cogliere l'occasione, per incentivare una maggiore funzionalità di questi Enti, per snellire talune procedure, per assicurare migliori collegamenti con la Regione, per rendere più agevole l'erogazione dei finanziamenti assegnati (art. 19), per ribadire e formalizzare, infine, l'esigenza per le comunità montane di stipulare apposite convenzioni con gli altri Enti operanti nel territorio al fine di assicurare nuovi flussi finanziari ed aprire ulteriori sbocchi occupazionali alla manodopera in carico (art. 20).

Sempre allo scopo di assicurare la migliore organicità degli interventi sul territorio, per ogni Comune non facente parte di Comunità montane è indicata quella cui deve riferirsi se intende affidare l'espletamento di funzioni proprie ad un ente montano.

Altra innovazione significativa riguarda la composizione del Consiglio delle Comunità montane; sono state introdotte infatti nuove norme particolari (art. 9) in ordine sia al numero dei componenti in rapporto alla popolazione residente nella zona omogenea, sia al numero dei rappresentanti dei singoli comuni chiamati a far parte del Consiglio.

Per agevolare la gestione ad opera delle Comunità montane delle terre gravate da usi civici di proprietà delle Comunanze agrarie e di quelle pubbliche, è stata istituita (art. 17) una apposita commissione consultiva cui la Giunta esecutiva si rivolgerà per il parere prima di adottare una qualsiasi determinazione in merito alla gestione dei beni medesimi.

Inoltre si fa presente che la presente legge sostituisce integralmente la legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 che viene abrogata (art. 24) insieme con la legge 15 gennaio 1973, n. 7 concernente i criteri di ripartizione tra le Comunità montane dei fondi assegnati alla Regione per le finalità previste dalla legge 1102/71; questo per ricondurre i riparti ai nuovi criteri fissati dall'art. 19.

La definitiva collocazione del Comune di Nocera Umbra conseguirà alle determinazioni che quella Amministrazione comunale assumerà in relazione alla eventuale adesione al progetto di istituzione di una nuova provincia. ■

	Sup. Tot. Ha	Sup. mont. Ha	%	Pop. residente	Pop. mont. residente	%
Zona omogen. A	99121	99.121	100	71.287	71.287	100
Zona omogen. B	125.225	125.225	100	87.788	87.788	100
Zona omogen. C	125.337	106.923	85,31	103.867	77.745	74,85
Zona omogen. D	85.328	72.224	84,64	78.005	66.332	85,03
Zona omogen. E	100.886	83.786	83,05	47.931	27.609	57,60
Zona omogen. F	90.119	76.526	84,92	67.276	42.661	63,41
Zona omogen. G	96.779	96.779	100	16.398	16.398	100
Totali zone omogene	722.795	660.584	91,39	472.552	389.820	82,49
Altre zone	122.809	81.301	66,20	347.764	127.018	36,52
Totali Regione	845.604	741.885	87,73	820.316	516.838	63,00

Pasquale Trozzi

LA POLITICA AMBIENTALE E FORESTALE: CONTRIBUTO DEL RICICLAGGIO

La salvaguardia dell'ambiente e la protezione del territorio sono obiettivo principale ed essenziale della politica ambientale e forestale in Italia. Eppure la spesa pubblica investita nel settore ambientale è stata dello 0,6-0,7% del prodotto nazionale lordo negli anni 86/87 e dell'1% nel successivo biennio (88/89), a fronte dei rilevanti danni derivati da erosione dei terreni e da incendi di boschi.

La foresta non è soltanto un insieme di alberi, ma è un complesso sistema vivente: è un tutto inscindibile di piante ed animali che devono avere la loro acclimatazione; di microrganismi; di suolo; di clima; di energia solare; accumulo di humus nel suolo; chiome nell'aria e poderose radici profonde nel suolo da cui deriva la sua fertilità.

La foresta è ricchezza nazionale per i differenti usi del suolo, per la utilizzazione del legname, per la produzione della cellulosa, per la lavorazione del legname in loco.

Ecco l'importanza dei Comuni montani e delle Comunità montane. Lo sfruttamento razionale delle risorse di montagna e delle foreste è il solo incentivo a mantenere sul posto i montanari a presidio del territorio.

Perciò bisogna combattere il depauperamento del suolo e delle aree verdi.

In primo luogo occorre la massima sensibilizzazione della pubblica opinione per l'ambiente e una adeguata educazione civica dei cittadini, con iniziative stimolate dai Comuni montani e incentivi formativi delle scuole di 1° e di 2° grado. Di fondamentale importanza anche il contributo che possono dare i mass-media: la radio e la televisione in primo luogo, nonché iniziative volte a conoscere da vicino l'ambiente (passeggiate scolastiche informative sul suolo e nei boschi).

Un contributo indiretto notevole alla buona conservazione dei boschi e delle aree verdi urbane e rurali lo sta dando la raccolta dei rifiuti solidi urbani e la raccolta del vetro, che presentano vantaggi ecologici ed economici.

Questo fatto dovrebbe essere maggiormente diffuso e potenziato, anche per gli enormi vantaggi di valenza economica che comporta.

Raccogliere e riciclare i rifiuti solidi ed il vetro, è un'operazione che recupera risorse disponibili e riproduce quindi ricchezza con la sola riutilizzazione, diminuendo in definitiva i costi a favore dei consumatori.

Il riciclaggio dei rifiuti solidi e del vetro mette in moto iniziative industriali, ambientalistiche, pubbliche e sociali, aumentando lavoro e risparmio di materie prime.

Il peso della resa annua della raccolta del vetro ha raggiunto nel 1989 8,68 Kg. per abitante.

Si noti che la raccolta dei rifiuti da parte delle aziende municipalizzate (AMNU) è solo pari al 16% a fronte della quantità sepolta in discariche controllate (21%), e la maggior parte in discariche illegali ed in inceneritori obsoleti.

Queste percentuali di raccolta e di riutilizzo sono ancora modeste di fronte a quelle dei Paesi Europei più progrediti. Bisogna quindi aumentarle ed intensificarle.

In tal caso le conseguenze positive saranno enormi sul piano ecologico, i vantaggi notevoli per il risparmio di materie prime.

Faciliteremo così la maggior protezione del territorio ed il minor consumo di energie, con riduzione dell'inquinamento atmosferico. ■

TECNOLOGIE ELETTRONICHE PER LA MONTAGNA

I problemi della montagna, specialmente quelli legati alla fruibilità dell'ambiente, ma anche alla produzione agro-forestale sono stati in questi ultimi anni affrontati anche con l'ausilio delle nuove, ma già consolidate, tecnologie elettroniche ed informatiche.

Vi sono, fra gli altri, aspetti da considerare molto importanti circa l'introduzione di queste tecnologie:

1) l'indubbia utilità nel miglioramento delle attività di gestione ed utilizzo delle risorse montane;
2) un controllo più efficace del territorio e dei rischi naturali e antropici cui esso è sottoposto;
3) estesa possibilità di riqualificazione professionale di uomini e aziende.

Un esempio di applicazioni di questo tipo già sviluppate ed installate dalla Officine Galileo sono i sistemi PAIS-INCENDI, SPIGA e GEI.

Il sistema GEI è un sistema integrato per il controllo dell'inquinamento; il sistema SPIGA utilizza una rete di sensori e centraline per la misura dei parametri meteorologici e climatici raccolti da un centro locale o regionale ed elaborati, secondo modelli matematici opportuni, da un sistema software precedentemente dotato di base conoscitiva sulla orografia, uso e copertura del suolo, dati climatici etc. (dati storici e aggiornati da telerilevamento aereo).

Di particolare importanza per la montagna è il sistema PAIS, un sistema integrato organico per la sorveglianza ed il controllo di rischi naturali quali frane, valanghe, alluvioni ed incendi boschivi.

Per questa ultima calamità raramente definibile « *naturale* » perché più spesso causata dall'uomo, volontariamente o no, la Officine Galileo ha sviluppato il PAIS-INCENDI che tramite una rete di sensori operanti nell'infrarosso è in grado di sorvegliare vastissime zone montane anche scarsamente popolate.

I sensori, che vedono focolai di pochi metri fino a 10 Km. di distanza, sono collegati via radio ad un centro di controllo dal quale gli addetti possono impartire precise direttive ai mezzi aerei ed alle squadre a terra grazie anche ad un sofisticato software di supporto decisionale.

Il PAIS-INCENDI della Officine Galileo, già descritto in dettaglio in numeri precedenti della nostra rivista ha ricevuto la conformità da parte del Ministero Agricoltura e Foreste per il disposto della legge 38/90 articolo 30 bis.

Claudio Rossa

IL NUOVO RUOLO DEI SEGRETARI-DIRETTORI DELLE COMUNITA' MONTANE

Interessante giornata di studi promossa dalla Delegazione Regionale Piemontese Anascom in collaborazione con l'UNCEM Piemonte

Nella suggestiva foresteria dell'Abbazia di Staffarda (Revello) CN - su iniziativa dell'Associazione Nazionale Segretari Comunità Montane Delegazione Piemontese e con il patrocinio della Delegazione UNCEM Piemonte si è tenuta in data 22/03/1991 una giornata di studi interessante tra l'altro il ruolo e la figura dei Segretari Generali - Direttori delle Comunità all'interno del nuovo ordinamento sulle Autonomie Locali.

Alla giornata di studio — i cui lavori sono stati organizzati dalla Comunità montana Valli Po, Bronda e Infernotto in collaborazione con lo sponsor Ditta Giletta Michele s.p.a. di Revello (CN) — hanno presenziato Segretari, Presidenti ed Amministratori di quasi tutte le Comunità montane piemontesi.

Oltre alla interessante relazione svolta dal Dr. Francesco Rondena nella sua veste di Vice Segretario Regionale ANASCOM sul ruolo dei Segretari Direttori delle Comunità nel nuovo ordinamento, l'Avv. Paolo Scaparone — docente di diritto pubblico ed amministrativo dell'Università di Torino — ha svolto una esauriente relazione sul tema « *Gli Statuti dei Comuni montani e loro raccordo con gli Statuti delle Comunità montane* » ed infine il Dr. Emiliano Bertone — nella sua veste di Presidente Regionale dell'UNCEM — ha concretamente affrontato il problema del finanziamento dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle Comunità montane.

I temi trattati dai relatori hanno posto in luce la stretta connessione tra la valorizzazione della figura del Segretario Generale - Direttore della Comunità — quale primo punto fondamentale di riferimento dell'attività istituzionale dell'Ente — e la parallela valorizzazione del ruolo delle Comunità in attuazione dei principi contenuti nella legge 142/90 relativa al nuovo ordinamento sulle Autonomie



Sopra, da sinistra: il dr Rondena, Vice Segretario regionale ANASCOM, il dr Bertone, Presidente della Delegazione Piemontese dell'UNCEM, il Sig. Costa, Presidente della Comunità montana Valli Po, Bronda e Infernotto, l'Avv. Scaparone e il Segretario regionale dell'ANASCOM, Datta.
Sotto: il pubblico durante i lavori del Convegno



Locali: nuovo ordinamento dalla cui concreta attuazione la figura ed il ruolo della Comunità montana troveranno nuovi spazi operativi per elaborare ed attuare programmi, servizi ed interventi finalizzati allo sviluppo socio-economico delle aree montane.

Per tali fini quindi, come sottolineato dai relatori Rondena, Scaparone e Bertone, il ruolo di dirigente del Segretario Generale - Direttore delle Comunità montane all'interno degli Statuti e dei Regolamenti delle stesse dovrà trovare piena legittimazione, mentre il ruolo delle Comunità — a livello statutario — dovrà trovare elementi concreti di raccordo con l'attività dei Comuni Membri ed infine i programmi elaborati dalle Comunità dovranno trovare nella legislazione regionale, statuale e della C.E.E. concreti finanziamenti per la loro realizzazione.

Alla luce delle attuali difficoltà in ordine al finanziamento dei piani annuali di sviluppo delle Comunità gli Assessori Regionali all'Agricoltura ed Economia montana Lombardi ed al Bilancio Gallarini, entrambi presenti ai lavori, hanno assicurato, attraverso un loro qualificato intervento, l'impegno della Regione per intervenire finanziariamente per l'anno 1991 a supporto degli interventi e dei progetti previsti dalle Comunità montane; parimenti il Consigliere Regionale Buzio — nella sua veste di Membro della Commissione Bilancio Regionale — ha assicurato l'impegno del suo gruppo — PDS — per invitare la Giunta Regionale ad inserire — in sede di assestamento del Bilancio Regionale — congrui finanziamenti a supporto dei progetti programmati dalle Comunità montane.

A chiusura dei lavori il Presidente della Comunità montana Valli Po, Bronda e Infernotto Celestino Costa ed il Segretario Regionale dell'ANASCOM Giovanni Datta hanno espresso a tutti gli intervenuti un vivo compiacimento per la nutrita e qualificata presenza ai lavori della giornata di studio, presenza che testimonia la crescita del ruolo istituzionale dell'ANASCOM per incidere, in stretto concerto ed in collaborazione con l'UNCEM, sul legislatore regionale al fine di acquisire alle Comunità montane sempre maggiori compiti e finanziamenti da destinare — anche tramite la capacità e l'esperienza professionale dei propri staff operanti — di cui i Segretari Generali - Direttori sono i primi referenti — produttivamente allo sviluppo socio-economico delle aree montane. ■

ATTREZZATURE PER LA MONTAGNA AL "TECNOMONT 91" DI TORINO

Interessante rassegna di macchine per la viabilità invernale

Dal 29 aprile al 3 maggio si è svolta a Torino Esposizioni l'edizione 1991 di « *Tecnomont* », il Salone all'insegna della « *montagna tecnologica* ».

Numerosi i convegni e le manifestazioni collaterali, interessante la rassegna delle attrezzature per le stazioni invernali, per la cantieristica montana, per i trasporti a fune; noi abbiamo osservato in modo particolare le macchine, le attrezzature, gli equipaggiamenti, i materiali per la viabilità invernale.

In un paese come il nostro, in cui almeno 6 comuni su 10 sono chiamati ogni anno ad affrontare problemi connessi a neve e ghiaccio, la viabilità invernale rappresenta un impegno della massima importanza per garantire — sugli oltre 300 mila chilometri di strade e autostrade che si snodano lungo tutta la Penisola — quella sicurezza indispensabile per il traffico delle merci e per quello privato.

In questo lavoro sono impegnate tanto le grandi Città, le Province, l'ANAS e le Società Autostradali, quanto le Comunità montane e i piccoli e grandi Comuni di montagna.

A questo settore, il Salone di Torino ha dedicato ampio spazio con una significativa rassegna delle più importanti Case italiane e straniere produttrici di macchine, attrezzature ed equipaggiamenti per la viabilità invernale, fra le quali abbiamo notato **ASSALONI, FRESIA, GILETTA, MERCEDES BENZ-UNIMOG, PELAZZA.**

Vasta la gamma di veicoli speciali presenti, equipaggiati con attrezzi rotativi (frese e turbine), a spinta (lame e vomeri), spandisale e sabbia, mezzi a funzione mista, ... frutto di anni di esperienza ed espressione di una tecnologia altamente specializzata, spesso sostenuta da sistemi elettronici di controllo che consentono di ottenere il massimo rendimento.

Da anni ormai siamo abituati a veder lavorare proficuamente gli UNIMOG della Mercedes-Benz con le particolari attrezzature di ASSALONI e GILETTA, ed anche il Salone torinese ha presentato interessanti abbinamenti per l'esecuzione in ogni periodo dell'anno dei più disparati lavori, dallo sgombero neve agli interventi per combattere gli incendi boschivi.

Le tre ditte, nei giorni immediatamente successivi a Tecnomont, hanno anche dato vita ad una manifestazione dimostrativa su terreni della Provincia di Torino, presenti amministratori e tecnici di Comuni e Comunità montane.

GILETTA ha anche « *sponsorizzato* » l'annuale Convegno dei Segretari delle Comunità montane piemontesi, svoltosi quest'anno all'Abbazia di Staffarda, di cui riferiamo in un servizio a pag. 37.

FRESIA dal canto suo vanta la serie di veicoli polivamenti F120 4 x 4, caratterizzati da notevoli doti di versatilità che ne fanno uno strumento indispensabile per la manutenzione stradale, per lo sgombero neve e per tutti quei servizi speciali dove è necessario disporre di un mezzo della massima robustezza, affidabilità e maneggevolezza su qualsiasi tipo di terreno.

In funzione del particolare impiego di questi veicoli la ditta ha adottato, nella loro progettazione, particolare riguardo per la robustezza generale dei vari componenti.

La serie è stata concepita per fornire agli utilizzatori un veicolo base che, cambiando attrezzature, può risolvere in modo ottimale molti lavori lungo tutto l'arco dell'anno.

La ditta PELAZZA, anch'essa presente in questa edizione di Tecnomont, da trent'anni progetta e costruisce attrezzature per lo sgombero della neve, impiegando sempre tecniche all'avanguardia e materiali di qualità.

La sua produzione spazia dalle lame ai vomeri, alle frese frontali, a quelle laterali, a spargitori di sale/sabbia sia di tipo trainato sia caricato.

L'obiettivo è sempre quello di fare attrezzature che non diano problemi all'utilizzatore e nello stesso tempo che abbiano un ottimo rapporto qualità/prezzo.

La ditta vanta numerosi e validissimi brevetti che la contraddistinguono, vedi le lame che « *saltano* » gli ostacoli, vedi i vomeri che si adeguano al piano stradale sia longitudinalmente sia lateralmente, vedi spanditori con il doppio sistema di frantumazione del materiale e spargimento, ect.

Questa ditta ha progettato, per prima in Italia, delle frese frontali dotate di motore supplementare, da applicare a pale gommate o ad autocarri, sulle stesse piastre che attaccano le lame ed i vomeri, rendendo così il mezzo polivalente. Il perché di tali studi è molto semplice: con una spesa senz'altro minore di quella che potrebbe essere l'acquisto di un « *mezzo fresante* », si possono avere più attrezzi ed un veicolo utilizzabile tutto l'anno, cosa particolarmente apprezzata dalle Comunità montane e dai Comuni montani, soprattutto da quelli più piccoli.

F.B.

a cura di Massimo Bella

ITER DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI INTERESSE PER LA MONTAGNA

(aggiornamento al 22 aprile 1991)

CAMERA

■ **1964 (e abbinati)** - Testo unificato **Legge quadro sulle aree naturali protette (parchi e riserve naturali).**
Assegnato all'VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, sede legislativa, relatore CILIBERTI, ultima seduta il 21/3/91. Presentato un nuovo testo unificato. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **817 (e abbinati)** - pdl Crescenzi ed altri del 10/7/87 - **Disposizioni in materia di usi civici.**
Assegnato il 19/4/88 alla XIII^a Comm. Agricoltura, prima lettura, sede referente, relatore BRUNI, ultima seduta il 21/2/90. Costituito Comitato ristretto. L'UNCEM ha proposto emendamenti

■ **747 (e abbinati)** - pdl Lodigiani ed altri del 9/7/87 - **Nuove norme sull'edificabilità dei suoli.**
Assegnato (il 6/4/88 in sede referente e trasferito il 9/5/89 alla sede legislativa) alla VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, relatore FERRARINI, ultima seduta il 2/8/89.

■ **5036** - Testo unificato approvato dall'Assemblea del Senato il 31/7/90 - **Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità.**
Assegnato all'VIII^a Comm. Ambiente prima lettura, sede referente, relatore D'ANGELO, ultima seduta il 22/1/91

■ **3117bis** - ddl governativo del 18/5/89 - **Nuove disposizioni sul Ministero dell'Ambiente.**
Assegnato alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede legislativa, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **3578 (e abbinati)** - ddl governativo del 27/1/89 - **Legge quadro per il settore della bonifica.**
Approvato dalla XIII^a Comm. Agricoltura, il 26/7/90, prima lettura, sede referente, relatore PELLIZZARI. In stato di relazione per l'Aula. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **547 (e abbinati)** - Colucci ed altri - **Nuovo stato giuridico degli amministratori pubblici.**
Assegnato alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede referente, relatore MAZZUCONI, ultima seduta il 19/3/91.

■ **3097 (e abbinati)** - ddl governativo del 4/8/88 - **Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica.**
Assegnato il 15/3/90 alla VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, sede legislativa, relatore FERRARINI, ultima seduta il 21/3/91. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **4228ter** - ddl governativo - **Disposizioni in materia di acquedotti.**
Approvato dall'VIII^a Comm. Ambiente, il 2/8/90, prima lettura, sede referente, relatore GALLI. Rinviato dall'Aula in Commissione, sede legislativa. Ultima seduta il 15/3/91. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **3464 (e abbinati)** - ddl governativo del 19/12/88 - **Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali e istituzionali.**
Assegnato (prima in sede referente ed ora in sede legislativa) alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, relatore SODDU, ultima seduta il 20/3/91. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **5270** - pdl Tancredi ed altri del 22/11/90 - **Modifiche alla legge n. 142/90 concernenti l'ambito territoriale delle Comunità montane.**
Assegnato il 31/1/91 alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **5465** - pdl Mundo ed altri del 20/2/91 - **Modifica dell'art. 4 della legge n. 1102/71 concernente gli organi delle Comunità montane.**
Assegnato l'11/4/91 alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **3107** - pdl Franza ed altri - **Modifiche ed integrazioni alla legge 23/4/81, n. 154, concernente norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale...**
Assegnato il 13/9/88 alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura (già approvato dal Senato il 2/8/88), sede referente, relatore CARDETTI. Non ancora iniziato l'esame.

■ **5428 (e abbinati)** - Testo del ddl governativo del 1°/2/91 - **Norme in materia di sospensione, decadenza, ineleggibilità ed incompatibilità relative a cariche elettive presso gli Enti locali.**
Approvato il 13/3/91 dall'Aula. L'esame è ora passato al Senato.

■ **2869 (e abbinati)** - pdl Botta, Coloni del 10/6/88 - **Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino.**
Assegnato il 10/10/88 alla V^a Comm. Bilancio, prima lettura, sede referente, relatore TARABINI, ultima seduta il 13/4/89. Costituito un Comitato ristretto.

■ **720** - pdl Righi ed altri del 9/7/87 - **Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.**
Assegnato il 24/3/88 alla XIII^a Comm. Agricoltura, prima lettura, sede referente, relatore ZAMBON, ultima seduta il 20/3/91. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **3506** - pdl Patria ed altri del 10/1/89 - **Istituzione della Cassa regionale per opere straordinarie di pubblico interesse nei territori montani.**
Assegnato il 29/6/89 all'VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **356** - pdl Tealdi del 2/7/87 - **Istituzione di un sovraccanone a favore di comuni e comunità montane in relazione alla realizzazione di serbatoi artificiali a fini irrigui.**
Assegnato il 29/9/87 all'VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **2311** - pdl Zaniboni ed altri del 5/2/88 - **Disposizioni relative al ruolo attivo del sistema agricolo nella tutela dell'ambiente naturale.**
Assegnato il 3/6/88 alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede referente, relatore ZANIBONI, non ancora iniziato l'esame.

■ **1522** - pdl Mazza ed altri del 23/9/87 - **Istituzione di un corso post-universitario per la formazione di specialisti del territorio montano.**
Assegnato il 29/9/88 all'VIII^a^ Comm. Ambiente, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **2528** - pdl Fincato ed altri del 25/3/88 - **Agevolazioni tariffarie per il servizio idrico dei comuni montani.**
Assegnato il 18/10/88 alla X^a^ Comm. Attività Produttive, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **4752** - pdl Monello ed altri del 12/4/90 - **Norme di finanziamento per la gestione e l'istituzione di servizi per gli anziani da parte dei comuni, consorzi di comuni e Comunità montane.**
Assegnato il 14/6/90 alla XII^a^ Comm. Affari Sociali, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **4825** - pdl Martinat del 17/5/90 - **Provvidenze a favore dei comuni montani con meno di mille abitanti.**
Assegnato l'11/6/90 alla VI^a^ Comm. Finanze, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

SENATO

■ **2203-bis** - ddl Balestracci del 27/3/90 - **Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.**
Approvato dalla Camera il 31/7/90. Rinviato il 15/8/90 all'esame del Parlamento dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato. Approvato dalla Camera il 14/2/91 - Assegnato alla I^a^ Comm. Affari Costituzionali, seconda lettura, sede referente, relatore MURMURA, ultima seduta il 20/3/91.

■ **2454** - ddl Carlotto ed altri del 2/10/90 - **Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana.**
Assegnato alla IX^a^ Comm. Agricoltura, prima lettura, sede referente.

■ **2500** - ddl Diana ed altri del 18/10/90 - **Norme programmatiche per la tutela dell'ambiente rurale.**
Assegnato il 15/11/90 alla IX^a^ Comm. Agricoltura, prima lettura, sede referente.
Nota: gli atti 2454 e 2500 sono stati abbinati. Ultima seduta il 6/3/91. Relatore MORA.

■ **1895 (e abbinati)** - ddl governativo del 30/9/89 - **Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli Enti locali.**
Assegnato alla VI^a^ Comm. Finanze e Tesoro, prima lettura, sede referente, relatore MARNIGA, ultima seduta il 20/3/91. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **1896** - ddl governativo del 30/9/89 - **Interventi per la realizzazione di obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale.**
Assegnato alla V^a^ Comm. Bilancio, prima lettura, sede redigente, relatore CORTESE, ultima seduta il 20/2/91. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **2375** - ddl governativo del 30/9/89 (ex atto Camera n. 4227) - Testo unificato approvato dalla Camera il 18/7/90 - **Riordinamento del Servizio Sanitario nazionale e misure di contenimento della Spesa Sanitaria.**
Approvato il 14/2/91 dalla XII^a^ Comm. Sanità, prima lettura, sede referente, relatore ZITO. All'esame dell'Assemblea. Ultima seduta il 13/3/91.

■ **183** - ddl Carlotto ed altri del 9/7/87 - **Provvedimenti in favore dei coltivatori diretti delle zone montane in materia di tariffe telefoniche.**
Assegnato il 10/11/87 all'VIII^a^ Comm. Lavori Pubblici, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **750** - ddl governativo del 29/12/87 - **Ordinamento dei servizi pubblici degli Enti locali.**
Assegnato alla I^a^ Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede redigente, relatore MURMURA, ultima seduta il 13/2/91. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **1256** - ddl Mazzola ed altri del 28/7/88 - **Norme per l'utilizzazione delle residue risorse idrauliche in ambiente montano.**
Assegnato l'8/11/88 alla X^a^ Comm. Industria, Commercio, Turismo, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **2428** - ddl governativo del 3/9/90 - **Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.**
Assegnato alla IX^a^ Comm. Agricoltura, prima lettura, sede deliberante, relatore MICOLINI, ultima seduta il 14/11/90. Costituito un Comitato ristretto. L'UNCEM ha proposto emendamenti.

■ **2326** - ddl Portatadino ed altri del 17/9/87 - **Disciplina dei voli turistici in zone di montagna.**
Assegnato alla VIII^a^ Comm. Lavori Pubblici (già approvato dalla Camera), prima lettura, sede deliberante, relatore GOLFARI, ultima seduta il 9/1/91.

■ **2673** - ddl Coviello ed altri del 21/2/91 - **Provvedimenti per lo sviluppo delle aree interne e di montagna del Mezzogiorno.**
Assegnato il 12/3/91 alla IX^a^ Comm. Agricoltura, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.

■ **2293** - ddl governativo del 28/5/90 - **Misure di contenimento in materia di finanza pubblica.**
Assegnato alla V^a^ Comm. Bilancio, prima lettura, sede referente, relatore CORTESE, ultima seduta il 6/11/90.